



## **GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001**

<b>Nr. Revisione</b>	<b>Approvato dal</b>	<b>Data</b>
0	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	4/05/2005
1	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	24/09/2024
2	Consiglio di Amministrazione di Guazzotti Energia S.r.l.	27/02/2026

## **INDICE**

<i>Glossario</i> .....	6
<i>Struttura del Modello</i> .....	9
<b>PARTE GENERALE</b> .....	<b>11</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b> .....	<b>11</b>
1.1 <i>Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</i> .....	11
1.2 <i>Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti</i> .....	11
1.3 <i>I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente</i> .....	12
1.4 <i>Criteria di imputazione della responsabilità all'ente</i> .....	14
1.5 <i>Le sanzioni applicabili all'ente</i> .....	15
1.6 <i>L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i> .....	17
1.7 <i>L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i> ..	18
1.8 <i>Le vicende modificative dell'ente</i> .....	19
<b>2. GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.</b> .....	<b>20</b>
2.1 <i>Attività e scopi</i> .....	20
2.2 <i>Organizzazione della Società</i> .....	20
<b>3. IL MODELLO DI GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.</b> .....	<b>21</b>
3.1 <i>La costruzione del Modello</i> .....	21
3.2 <i>Finalità del Modello</i> .....	22
3.3 <i>Codice etico-comportamentale di Gruppo</i> .....	22
3.4 <i>Modifiche e aggiornamento del Modello</i> .....	23
3.5 <i>I reati rilevanti</i> .....	23
3.6 <i>Destinatari del Modello</i> .....	25
<b>4. ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>26</b>
4.1 <i>Funzione</i> .....	26
4.2 <i>Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza</i> .....	26
4.3 <i>Requisiti di eleggibilità</i> .....	27
4.4 <i>Revoca, sostituzione, decadenza e recesso</i> .....	28
4.5 <i>Attività e poteri</i> .....	28
4.6 <i>Flussi informativi</i> .....	29
<b>5. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"</b> .....	<b>32</b>
<b>6. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNA LA ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO)</b> .....	<b>33</b>
<b>7. SISTEMA SANZIONATORIO</b> .....	<b>34</b>
7.1 <i>Principi generali</i> .....	34
7.2 <i>Misure disciplinari</i> .....	35
<b>8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE</b> .....	<b>37</b>
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	<b>38</b>
<i>Introduzione</i> .....	38
<i>Principi generali di comportamento</i> .....	39
<i>Protocolli generali di prevenzione</i> .....	40
A) <i>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E</i>	

<i>FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24), PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LIMITATAMENTE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI) .....</i>	<i>43</i>
<i>A.1 Premessa .....</i>	<i>43</i>
<i>A.2 Reati applicabili .....</i>	<i>44</i>
<i>A.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>48</i>
<i>A.4 Protocolli generali di prevenzione .....</i>	<i>50</i>
<i>A.5 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>51</i>
<i>A.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>65</i>
<i>B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto) .....</i>	<i>66</i>
<i>B.1 Reati applicabili .....</i>	<i>66</i>
<i>B.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>67</i>
<i>B.3 Protocolli generali di prevenzione .....</i>	<i>67</i>
<i>B.4 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>68</i>
<i>B.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>70</i>
<i>C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) e REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006) .....</i>	<i>71</i>
<i>C.1 Premessa .....</i>	<i>71</i>
<i>C.2 Reati applicabili.....</i>	<i>71</i>
<i>C.3 Identificazioni delle Attività Sensibili.....</i>	<i>73</i>
<i>C.4 Protocolli generali di prevenzione .....</i>	<i>74</i>
<i>C.5 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>74</i>
<i>C.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>76</i>
<i>D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis) e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1) e ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies. 1, comma 2).....</i>	<i>77</i>
<i>D.1 Reati applicabili .....</i>	<i>77</i>
<i>D.1 Reati applicabili .....</i>	<i>77</i>
<i>D.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>78</i>
<i>D.3 Protocolli generali di prevenzione .....</i>	<i>78</i>
<i>D.4 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>78</i>
<i>D.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>79</i>
<i>E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1).....</i>	<i>80</i>
<i>E.1 Reati applicabili .....</i>	<i>80</i>
<i>E.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>80</i>
<i>E.3 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>81</i>
<i>E.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>81</i>
<i>F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter).....</i>	<i>82</i>
<i>F.1 Reati applicabili .....</i>	<i>82</i>
<i>F.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....</i>	<i>84</i>
<i>F.3 Protocolli generali di prevenzione .....</i>	<i>85</i>
<i>F.4 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>86</i>
<i>F.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....</i>	<i>89</i>

G) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES).....	90
G.1 Reati applicabili .....	90
G.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	90
G.3 Protocolli specifici di prevenzione .....	90
G.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	92
H) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES) .....	93
H.1 Premessa .....	93
H.2 Reati applicabili .....	94
H.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	94
H.4 Protocolli generali di prevenzione .....	94
H.5 Protocolli specifici di prevenzione .....	95
H.6 Ulteriori principi.....	99
H.7 Ulteriori controlli specifici.....	100
H.8 Flussi informativi verso l’OdV.....	100
I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) .....	102
I.1 Reati applicabili .....	102
I.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	102
I.3 Protocolli generali di prevenzione .....	103
I.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	103
I.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	106
J) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES) .....	107
J.1 Reati applicabili .....	107
J.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	109
J.3 Protocolli specifici di prevenzione .....	109
J.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	111
K) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies).....	112
K.1 Reati applicabili.....	112
K.2 Identificazione delle Attività Sensibili .....	112
K.3 Protocolli specifici di prevenzione .....	112
K.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza .....	113
L) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	114
L.1 Reati applicabili .....	114
L.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	120
L.3 Protocolli generali di prevenzione .....	121
L.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	123
L.5 Flussi informativi verso l’OdV.....	123
M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES).....	124
M.1 Reati applicabili .....	124
M.2 Attività Sensibili .....	125
M.3 Protocolli specifici di prevenzione .....	125
M.4 Flussi informativi verso l’OdV .....	126
N) Razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies) .....	127

<i>N.1 Reati applicabili .....</i>	<i>127</i>
<i>N.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>127</i>
<i>N.3 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>127</i>
<i>O) REATI TRIBUTARI (art. 25- quinquiesdecies) .....</i>	<i>128</i>
<i>O.1 Reati applicabili .....</i>	<i>128</i>
<i>O.2 Attività Sensibili.....</i>	<i>129</i>
<i>O.3 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>131</i>
<i>O.4 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>133</i>
<i>P) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies) e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25- duodevicies).....</i>	<i>134</i>
<i>P.1 Reati applicabili.....</i>	<i>134</i>
<i>P.2 Attività Sensibile.....</i>	<i>135</i>
<i>P.3 Protocolli specifici di prevenzione .....</i>	<i>135</i>
<i>P.4 Flussi informativi verso l’OdV.....</i>	<i>136</i>

## Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l. o GUAZZOTTI o Società:** GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l. con sede legale in Alessandria (AL), Via Galimberti 47, iscritta al registro delle imprese di Alessandria, con codice fiscale, numero di iscrizione e partita IVA 02630480065.
- **Gruppo Badano o Gruppo:** gruppo societario dedito alla fornitura di energia, combustibili e gas in Liguria e Piemonte. Per “Gruppo” si intende le seguenti società: SDP Distribuzione Petroli S.r.l.; CLB Combustibili Lubrificanti Brugnato S.p.A.; Petrolpont S.r.l.; Delta Gas Piemonte S.r.l.; Guazzotti Energia S.r.l..
- **Attività sensibile:** l’attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività strumentale:** l’attività o l’area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione di GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.
- **Codice etico-comportamentale di Gruppo o Codice o Codice Etico:** Codice Etico di Gruppo vigente e che rappresenta l’insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l’intera operatività delle seguenti Società del Gruppo Badano che lo hanno adottato: SDP DISTRIBUZIONE PETROLI S.r.l., CLB S.p.A., PETROLPONT S.r.l., DELTA GAS S.r.l., GUAZZOTTI Energia S.r.l.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D. Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto, nonché suggerimenti forniti da Confindustria Dispositivi Medici per l’ambito dei dispositivi medici.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 adottato da GUAZZOTTI ENERGIA S.r.l.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
- **Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di

comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.
- **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, ecc., quali ad esempio: Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, *job description*, procedure e disposizioni organizzative.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di “Pubblico Ufficiale” e “Persona incaricata di pubblico servizio”, così come definite dal Codice Penale, e la nozione di “Pubblica Amministrazione” così come elaborata dall’orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*;
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione<sup>1</sup> e, pertanto, l’elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l’art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall’art. 97, comma 3, Cost. che *“nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge”*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell’ingerenza dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell’amministrazione dell’ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell’ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell’ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell’ente ad iniziativa pubblica. Per tale via,

---

<sup>1</sup> A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l’ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D. Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*.

l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della "neutralità delle forme societarie": nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico<sup>2</sup>. Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D. Lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (ad es.: Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)<sup>3</sup>.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D. Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali<sup>4</sup>, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

<sup>2</sup> "La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione" (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

<sup>3</sup> Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

<sup>4</sup> In forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

## Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** è volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei protocolli e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 3.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società ed è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma (in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite) prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un insieme di procedure (predisposte anche nell'ambito del Manuale della Qualità) volte a regolare lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;
4. il **Codice etico-comportamentale di Gruppo** (vedasi paragrafo 3.3);
5. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** (es.: organigramma, *job description*) che di questo documento costituiscono attuazione.

---

- persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

## **PARTE GENERALE**

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

#### **1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D. Lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria<sup>5</sup> sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e **colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ordinanza GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ordinanza GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ordinanza 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

#### **1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

---

<sup>5</sup> Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è stato commesso un **reato** a cui il Decreto collega la **responsabilità dell'ente**;
- il reato è stato commesso da un **soggetto** che ha un particolare **legame con l'ente**;
- esiste un **interesse** o un **vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

### **1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente**

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero soltanto per i reati indicati dal Legislatore (cd. "**reati presupposto**") e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il **D. Lgs. 231/2001** nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25** del Decreto).

Successivamente, sono stati inseriti **ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto, in particolare, alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto indicati dal Decreto (i "**Reati**" o "**Reati Presupposto**") appartengono alle categorie di seguito indicate:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24** del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023);
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019);
3. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015);
4. **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001** - modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024);

5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. **25-bis** del Decreto - articolo aggiunto dal D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016);
6. **Delitti contro l'industria e il commercio** (art. **25-bis.1** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 99/2009);
7. **Reati societari** (art. **25-ter** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 61/2002 e modificato dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017 dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023);
8. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. **25-quater** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2003);
9. **Delitti contro la personalità individuale** (art. **25-quinquies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016);
10. **Reati di abuso di mercato** (art. **25-sexies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 62/2005);
11. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (Art. **187-quinquies TUF** - modificato dal D.lgs. 107/2018);
12. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. **25-septies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018);
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. **25-octies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);
14. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. **25-octies.1** del Decreto – articolo aggiunto con D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023);
15. **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. **25-octies. 1, comma 2** – articolo aggiunto dal D. lgs. 184/2021)
16. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. **25-novies** del Decreto - (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024);
17. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** (art. **25-decies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 116/2009);
18. **Reati ambientali** (art. **25-undecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);
19. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. **25-duodecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023);
20. **Razzismo e xenofobia** (art. **25-terdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs. 21/2018);
21. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. **25-quaterdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 39/2019);
22. **Reati tributari** (art. **25-quinquiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020);
23. **Contrabbando** (art. **25-sexiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024);

24. **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024);
25. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);
26. **Delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies**, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025);
27. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** (art. 12 Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
28. **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006 n. 146).
29. **Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio**, del 31 maggio 2023, **relativo ai mercati delle crypto-attività** e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 129/2024).

Inoltre, si precisa che suddetto elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro. Pertanto, per una visione puntuale dei reati presupposto previsti dal Decreto si rimanda al seguente link: [www.reatipresupposto231.it](http://www.reatipresupposto231.it).

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, **non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per GUAZZOTTI ENERGIA**, bensì soltanto quelli indicati nel successivo “paragrafo 3.5”.

#### **1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all’ente**

Se è commesso uno dei reati presupposto, l’ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all’ente. Tali criteri possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all’ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l’individuo autore del reato e l’ente. La responsabilità amministrativa a carico dell’ente può sussistere solo se l’autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in “posizione apicale”*, ovvero persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni** in nome e per conto dell’ente;
- *Soggetti “subordinati”*, tutti coloro che sono **sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali**; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell’appartenenza a questa categoria **non è l’esistenza di contratto di lavoro subordinato**, bensì l’attività in concreto svolta; è evidente l’esigenza della legge di evitare che l’ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni le attività, nell’ambito delle quali, può essere commesso un reato. Tra i **soggetti esterni** interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, i procacciatori d’affari e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono pertanto rilievo ai fini del presente Modello **anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società**, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività dell'ente o quest'ultimo deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'“**interesse**” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'**intento di favorire** l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il “**vantaggio**” sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. Anche il miglioramento della posizione sul mercato, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi dell'ente, pur senza procurarne un immediato beneficio economico.

### **1.5 Le sanzioni applicabili all'ente**

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare<sup>6</sup> in genere di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Con riferimento a determinati reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 (artt. 317, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 321 e 322 c.p.) la durata delle sanzioni interdittive sarà compresa:

- tra 4 e 7 anni in caso di reati commessi da soggetti apicali (ossia da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso);
- tra 2 e 4 anni per reati commessi da soggetti subordinati (ossia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate).

In ogni caso la durata della sanzione interdittiva sarà compresa tra tre mesi e due anni, qualora, prima della sentenza di primo grado, **l'ente si sia adoperato** per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 231/2001, il giudice, nel disporre le misure cautelari a carico degli enti, non ne può determinare la durata in misura superiore a un anno. Anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non potrà superare un anno e quattro mesi.

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**<sup>7</sup> del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un

---

<sup>7</sup> Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

### **1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

Il D. Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento, a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di reati presupposto commessi da sottoposti, l'ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'ente si presume se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione delle sanzioni.

### **1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Con l'introduzione dei reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-septies ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D. Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

### **1.8 Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

## **2. GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.**

### **2.1 Attività e scopi**

Guazzotti ha per oggetto l'attività di fornitura di energia termica (acquista gas per vendere successivamente energia), di installazione di centrali termiche, nonché le relative opere di riparazione e manutenzione, destinate all'edilizia residenziale e ad enti pubblici.

Guazzotti acquista il gas in funzione di contratti di fornitura di energia, installazione e manutenzione di centrali termiche, da fornitori locali quali Energia Azzurra e Xenergy (entrambe società del Gruppo Badano), Alegas e Acos (entrambe società esterne al Gruppo), attraverso un bando di gara annuale.

Guazzotti si qualifica come fornitore di nuove soluzioni tecnologiche per la riqualificazione degli impianti ricorrendo a tecnologie innovative (es. fotovoltaico, impianti ibridi, ecc.) ed occasionalmente per l'isolamento dei fabbricati con la tecnica dell'insufflaggio o del cappotto termico, nonché come consulente energetico che affianca il cliente nel percorso di pianificazione e progettazione dell'intervento per l'ottenimento dell'Ecobonus e delle agevolazioni fiscali.

In particolare, la Società, in qualità di *E.S.Co (Energy Service Company)*, in possesso di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, offre le proprie competenze tecniche e tecnologiche per la riduzione di consumi e costi gestionali del cliente. Tali obiettivi sono perseguiti tramite il modello contrattuale dell'Energy Performance Contract – EPC che consente alla E.S.Co. di sostenere l'onere degli investimenti (lavori, servizi, forniture) necessari per la riqualificazione degli edifici/impianti, che saranno recuperati dal livello di risparmio energetico stabilito contrattualmente, con il vantaggio per il cliente (beneficiario) di non avere alcuna spesa di investimento iniziale. I contratti proposti da Guazzotti Energia sono conformi al decreto legislativo n. 115/2008.

La Società rilascia l'*Attestato di Prestazione Energetica «APE»* (ex ACE) di un immobile, (documento obbligatorio da fornire post-intervento), suddetta attività è esternalizzata a soggetti terzi con i quali sono stipulati contratti quadro.

### **2.2 Organizzazione della Società**

Guazzotti risulta essere di proprietà di Fin.Com S.r.l. per il 60%.

Inoltre, la Società appartiene al Gruppo Badano, gruppo di imprese, tra le quali intercorrono rapporti intercompany che prevedono lo scambio di attività in service.

Si elencano di seguito le attività svolte da altre società del gruppo o da soggetti esterni per Guazzotti, nonché le principali aree funzionali e le relative entità organizzative.

#### **Attività svolte in service per GUAZZOTTI da società del Gruppo Badano:**

- Badano Gas:
  - supporto nella gestione delle polizze assicurative;
  - supporto nelle attività di gestione del credito.
- Fin.Com:
  - supporto nelle attività amministrative, contabili e direzionali.
- SDP:
  - attività di manutenzione di alcuni impianti in Liguria.

- X Energy:
  - fornitura gas.

**Attività svolte per GUAZZOTTI da soggetti esterni al Gruppo Badano:**

- Acos:
  - fornitura di gas.
- Studio Filadelli:
  - supporto nella gestione delle risorse umane.
- 2B IT Solution S.r.l.:
  - supporto nelle attività di gestione dei sistemi informativi aziendali (utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali).

Inoltre, Guazzotti è supportata da consulenti esterni per la gestione dell'attività legale legata al recupero crediti, del payroll, del contenzioso e il deposito dei Libri Sociali, nonché da professionisti e tecnici esterni per le attività di installazione e manutenzione di centrali termiche.

### **3. IL MODELLO DI GUAZZOTTI ENERGIA S.R.L.**

#### **3.1 La costruzione del Modello**

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4/05/2005, 24/09/2024 e successivamente aggiornato con delibera del 27/02/2026 (versione attualmente vigente).

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D. Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello di GUAZZOTTI ENERGIA sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria e da Confindustria Dispositivi Medici nonché alle *best practice* in materia. Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle sopracitate associazioni di categoria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dall'Ente, della natura e della dimensione della sua organizzazione.

GUAZZOTTI ENERGIA ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia dell'Ente, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, GUAZZOTTI ENERGIA ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le Attività Sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili

delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni della Società, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle Attività Sensibili precedentemente individuate;

- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure adottate nell'ambito del Manuale della Qualità.

### **3.2 Finalità del Modello**

Con l'adozione del presente Modello, GUAZZOTTI ENERGIA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizioni di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è assolutamente condannata dalla Società, anche se GUAZZOTTI ENERGIA non fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di GUAZZOTTI ENERGIA e, in particolare nelle Attività Sensibili "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

### **3.3 Codice etico-comportamentale di Gruppo**

La Società ha approvato il Codice etico-comportamentale di Gruppo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2024 e successivamente aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2026 (versione attualmente vigente), anche al fine di promuovere l'osservanza delle leggi statali.

Il Codice individua i principi e i valori etici che le seguenti Società del Gruppo Badano riconoscono e intendono far rispettare nell'esercitare la propria missione e nello svolgere ogni altro compito, affidato dalla legge o assunto per contratto: SDP DISTRIBUZIONE PETROLI S.r.l., CLB S.p.A., PETROLPONT S.r.l., DELTA GAS S.r.l., GUAZZOTTI Energia S.r.l.

Il Codice etico-comportamentale di Gruppo, per sua natura, funzione e contenuti, è strumento differente dal presente Modello 231: contiene i principi di comportamento ed i valori etico-sociali che devono ispirare la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente Modello.

Il presente Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice etico-comportamentale di Gruppo, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice costituisce il fondamento essenziale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché parte integrante dello stesso, e le disposizioni contenute nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si integrano con quanto in esso previsto.

### **3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione di GUAZZOTTI ENERGIA.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

### **3.5 I reati rilevanti**

Alla luce dell'analisi svolta da GUAZZOTTI ENERGIA ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023);**
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019);**
3. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015);**
4. **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 - modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024);**
5. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto - articolo aggiunto dal D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016);**
6. **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 99/2009);**

7. **Reati societari (art. 25-ter** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 61/2002 e modificato dalla dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023);
8. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016);
9. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018);
10. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);
11. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1** del Decreto – articolo aggiunto con D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023);
12. **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1, comma 2** – articolo aggiunto dal D. lgs. 184/2021)
13. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies** del Decreto - (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024);
14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 116/2009);
15. **Reati ambientali (art. 25-undecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);
16. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies** del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023);
17. **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs 21/2018);
18. **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020);
19. **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024);
20. **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022);
21. **Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Di seguito le categorie di reato contemplate dal Decreto che il Management ha ritenuto **potenzialmente non rilevanti** per la Società:

1. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2006);
2. **Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies** del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 62/2005);

3. **Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187- quinquies TUF - modificato dal D.lgs. 107/2018);**
4. **Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 7/2003);**
5. **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 39/2019);**
6. **Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];**
7. **Delitti contro gli animali (Art. 25-*undevicies*, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 82/2025);**
8. **Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 129/2024);**
9. **Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024).**

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede, per ciascuna Attività Sensibile dei protocolli di prevenzione.

GUAZZOTTI ENERGIA si impegna a valutare costantemente la rilevanza, ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

### **3.6 Destinatari del Modello**

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti (cosiddetti "soggetti subordinati") sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con l'ente in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato o per conto dello stesso (quali, ad esempio, procuratori d'affari o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse dell'ente in quanto legati ad esso da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (es.: contratti di appalto o di somministrazione).

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

## **4. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Funzione**

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

GUAZZOTTI ENERGIA, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, e tenuto conto del proprio assetto organizzativo, ha individuato, quale soggetto maggiormente idoneo allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, un **organo** composto in forma monocratica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza di GUAZZOTTI ENERGIA è, inoltre, dotato di un proprio Regolamento di funzionamento interno.

### **4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione della Società nomina l'Organismo di Vigilanza motivando il provvedimento riguardante la scelta dei componenti che devono essere selezionati esclusivamente in base ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma dell'Ente in una posizione gerarchica la più elevata possibile e riporta, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte,

ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con GUAZZOTTI ENERGIA. Pertanto, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- a) ricoprire all'interno della Società o degli enti da questa controllate o che la controllano, incarichi di tipo operativo;
  - b) essere coniuge o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
  - c) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che l'incarico sia affidato ad un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie a svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'OdV (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa, finalizzato alla possibilità di acquisire, all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare lo stesso OdV. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

### 4.3 Requisiti di eleggibilità

Al componente dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);
- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti

della riabilitazione:

- per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sostituzione.

#### **4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

#### **4.5 Attività e poteri**

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di riporto gerarchico al Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. Inoltre, l'OdV si coordina con le Funzioni aziendali responsabili di Attività sensibili per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello e può avvalersi, per l'esercizio della propria attività, dell'ausilio e del supporto del personale dipendente (che ha l'obbligo di collaborare con l'OdV) e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato della revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.6;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 7;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D. Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Responsabili titolari di rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.6 Flussi informativi**

Il Decreto prevede, all'art. 6, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organo cui sia stata affidata la vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle eventuali cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Sono di seguito riportate le diverse tipologie di flussi informativi in grado di garantire la trasmissione delle informazioni; per un maggiore dettaglio si rimanda al paragrafo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", presente in ogni Parte Speciale del presente Modello.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'OdV:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'OdV e/o da questi richiesti alle funzioni aziendali della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'OdV medesimo ("flussi informativi");

- quando necessario, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle aree di attività “sensibili” nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’OdV (“segnalazioni”).

In particolare il Modello prevede che:

- le funzioni aziendali provvedano a segnalare all’OdV le attività sensibili ai rischi reato ex D. Lgs. 231/2001 (su richiesta dell’OdV);
- la funzione legale provvede a segnalare all’OdV le modificazioni del quadro regolamentare esterno con impatto sul D. Lgs. 231/2001 e con specifico riguardo all’introduzione di nuove fattispecie di reato ex D. Lgs 231/2001;
- le funzioni aziendali provvedano a segnalare all’OdV le modificazioni dei processi aziendali o attivazione di nuovi business, canali distributivi, prodotti.

Debbono, comunque, essere trasmesse all’OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, nei confronti dei destinatari del Modello;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- l’informativa relativa all’avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l’informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

L’OdV della Società può chiedere informazioni agli Organismi di Vigilanza delle società appartenenti al Gruppo, qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo.

Tutti i Destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l’Organismo di Vigilanza, per inviare i flussi informativi periodici e/o per eventuali richieste di chiarimento sul Modello in essere, attraverso la seguente casella di posta elettronica dedicata:

[odv@guazzottienergia.com](mailto:odv@guazzottienergia.com)

oppure, per posta ordinaria indirizzata a:

Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.  
con sede legale in Alessandria (AL), Via Galimberti 47

sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura “Strettamente confidenziale”, ciò al fine di garantire la massima riservatezza.

I flussi informativi periodici che i Responsabili interni coinvolti nella gestione delle Attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all’OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l’integrazione di procedure esistenti, dall’OdV stesso.

**Flussi informativi verso il vertice aziendale**

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

L'OdV deve presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del budget assegnato.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente dell'OdV e il Consiglio di Amministrazione hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi quando lo ritiene opportuno.

## **5. INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”**

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, (es.: altre società anche facenti parte del Gruppo, Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali) attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali.

Qualora la Società **riceva da parte di altri enti** prestazioni (forniture di beni e/o servizi) che possano interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, il rapporto con tali soggetti deve essere disciplinato da un contratto tra le parti che preveda:

- l’obbligo da parte dell’ente che presta il servizio in favore di GUAZZOTTI ENERGIA di **rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi indicati nel Codice etico-comportamentale di Gruppo;**
- l’obbligo della controparte in merito ad eventuali richieste di **informazioni e/o esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza** di GUAZZOTTI ENERGIA;
- la **risoluzione del contratto in caso di inadempimento** degli obblighi di cui sopra.

Qualora GUAZZOTTI ENERGIA effettui prestazioni in favore di enti appartenenti al Gruppo che possono interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza, ove esistente, dell’ente beneficiario del servizio.

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l’obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla società beneficiaria in forza di obblighi di legge;
- l’impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice etico-comportamentale di Gruppo, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
- l’obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell’OdV della società beneficiaria delle prestazioni.

## **6. WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI (ART. 6, COMMI 2-BIS, 2-TER E 2-QUATER DEL DECRETO)**

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. n. 231/2001<sup>8</sup>, la Società adotta canali di comunicazione per contrastare violazioni lesive dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente, che consentano ai soggetti interni ed esterni alla Società di effettuare segnalazioni<sup>9</sup> di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, e/o a comportamenti posti in essere in violazione delle norme e dei principi contenuti nel Modello, nelle relative procedure e nel Codice Etico- comportamentale di Gruppo, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo (c.d. Whistleblowing).

La Società ha adottato uno specifico Regolamento per la Gestione delle segnalazioni whistleblowing "Policy Whistleblowing", volto a regolare l'applicazione e il funzionamento dei canali interni di comunicazione, nonché il processo di gestione delle segnalazioni di fatti o atti relativi a condotte illecite rilevanti che possano, in ultima analisi, costituire una minaccia anche per la stessa Società da parte di dipendenti, somministrati, collaboratori, fornitori/partner/consulenti e degli stakeholders in genere. Tale Regolamento, inoltre, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto di atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa.

La "WHISTLEBLOWING POLICY - Procedura di gestione delle segnalazioni ricevute da Guazzotti Energia S.r.l.", prima emissione 8 settembre 2025, è stata divulgata sia internamente sia esternamente alla Società, tramite la pubblicazione sul sito internet al link <https://wbportal.cloud/guazzottienergia/>

In conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile (ex art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 231/01 ed ex art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023), le Segnalazioni possono avvenire secondo i canali di seguito riportati, che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

- **posta ordinaria o raccomandata**<sup>10</sup>, presso la sede di Guazzotti Energia S.r.l., Via Galimberti 47, Alessandria (AL), intestata all'attenzione riservata Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.;
- **modalità informatica**<sup>11</sup>, tramite la piattaforma dedicata raggiungibile al seguente indirizzo <https://wbportal.cloud/guazzottienergia/>;
- **in forma orale**, attraverso il sistema di messaggistica vocale presente nella piattaforma informatica dedicata, nonché, su richiesta del Segnalante - inoltrata tramite i predetti canali - mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l..

Il destinatario delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza di Guazzotti deputato a "Gestore delle segnalazioni".

Inoltre, al fine di garantire il Segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, è fatto obbligo al destinatario delle segnalazioni di mantenere riservata l'identità del predetto, nonché delle persone oggetto della segnalazione o comunque ivi menzionate, del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola la normativa, le procedure ovvero le misure di tutela in materia di Whistleblowing.

<sup>8</sup> Come riformulato dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (anche "Normativa Whistleblowing").

<sup>9</sup> Comunicazione di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

<sup>10</sup> Le Linee Guida di ANAC suggeriscono di prevedere che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al dell'Organismo di Vigilanza di Guazzotti Energia S.r.l.".

<sup>11</sup> La Società si è dotata di una piattaforma idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1 Principi generali**

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D. Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa le sanzioni e i comportamenti che possono favorire la commissione di reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente ha l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Con le modifiche apportate all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dalla Legge 30 novembre del 2017, n. 179 (c.d. Legge sul *Whistleblowing*), l'Ente ha inoltre l'onere di prevedere nel sistema sanzionatorio di cui alla lettera e) del comma 2 anche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Resta comunque fermo che, anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, qualora risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del Modello.

L'applicazione delle misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituisce eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

I Destinatari del Modello debbono comunicare fatti che possano integrare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, posti in essere in violazione del Codice e del Modello.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e le relative valutazioni, l'OdV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'*iter* procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli Organi aziendali competenti ed in conformità alla normativa giuslavoristica.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi del Modello e del Codice e degli Strumenti di attuazione del Modello;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alle attività di vigilanza dell'OdV;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai

controlli delle procedure e delle decisioni;

- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- la violazione delle misure di tutela del segnalante;
- l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

## **7.2 Misure disciplinari**

Il Modello costituisce un complesso di norme alle quali il personale deve attenersi in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni previste dalla normativa applicata.

L'inadempimento e/o il mancato rispetto delle norme di cui al presente Modello e/o Codice, potrà comportare l'attivazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall'art. 7, legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicato.

### **Misure nei confronti dei dipendenti**

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello, assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

I dipendenti che ricoprono la mansione di "quadro" sono tenuti a rispettare e far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Con riferimento ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio di GUAZZOTTI ENERGIA trova la sua primaria fonte nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Si precisa che la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa e, in particolare, si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);
- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare;
- di altre particolari circostanze.

### **Misure nei confronti dei dirigenti**

I dirigenti di GUAZZOTTI ENERGIA, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Modello, i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti al mancato adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con

conseguente potenziale pericolo per GUAZZOTTI ENERGIA alla irrogazione di sanzioni di cui al Decreto;

- non provveda a segnalare all'OdV criticità inerenti allo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così GUAZZOTTI ENERGIA all'applicazione di sanzioni previste dal Decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, GUAZZOTTI ENERGIA, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra GUAZZOTTI ENERGIA e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento.

### **Misure nei confronti dei componenti degli organi sociali**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri di organi sociali, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nei casi più gravi l'Assemblea dei Soci, debitamente informata, potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito agli amministratori e ai sindaci; il Consiglio di Amministrazione potrà revocare le deleghe attribuite agli amministratori.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

### **Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'OdV nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

### **Misure nei confronti di consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con GUAZZOTTI ENERGIA**

Per i soggetti esterni o le controparti contrattuali destinatarie del Modello, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.6 e 5, la Società stabilisce, per ciascuna tipologia di rapporto, le misure sanzionatorie applicabili nei casi di violazione delle previsioni del Modello o delle procedure per la sua attuazione, nonché individua le modalità di applicazione delle stesse e ne informa l'OdV. Qualora si verificano fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di questi soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa mediante relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale, sentita la Direzione Risorse Umane, la Direzione Giuridica e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferisce, valuterà le modalità per procedere all'accertamento della violazione. Nei confronti dei destinatari del Modello appartenenti a questa categoria si applicano le misure sanzionatorie predeterminate ai sensi del punto precedente e/o previste nei relativi contratti. A tal fine, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o negli accordi contrattuali apposite clausole "231" volte a prevedere, in caso di violazione, l'applicazione delle relative misure sanzionatorie.

## **8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE**

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

A tal fine, l'attività di comunicazione e formazione, sviluppata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge e dei livelli e funzioni dagli stessi rivestite, è improntata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

Per tutti i dipendenti, la Società si adopera per la divulgazione del Modello e dei principi ai quali esso si ispira.

## **PARTE SPECIALE**

### **Introduzione**

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo (cd. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera GUAZZOTTI ENERGIA.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività (cd. Attività Sensibili) nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso uno dei reati indicati nel Decreto e ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i principi generali di comportamento e i protocolli di prevenzione, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati di cui al Decreto 231.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie Sezioni relative alle **fattispecie di reato potenzialmente applicabili a GUAZZOTTI ENERGIA** e segnatamente:

- A. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023) e Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) e Corruzione tra Privati (art. 25-ter, limitatamente al reato di corruzione tra privati);**
- B. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 48/2008, modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019);**
- C. **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015) e Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146);**
- D. **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto - articolo aggiunto dal D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016), Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1 del Decreto – articolo aggiunto con D.lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023) e Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies. 1, comma 2 – articolo aggiunto dal D. lgs. 184/2021)**
- E. **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 99/2009);**
- F. **Reati societari (art. 25-ter del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 61/2002 e modificato dalla dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023);**
- G. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 228/2003 e modificato dalla L. 199/2016);**

- H. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 123/2007 e modificato dalla L. 3/2018);**
- I. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla L. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021);**
- J. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto - (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024);**
- K. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 116/2009);**
- L. **Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.Lgs 21/2018 e dalla L. n. 137/2023);**
- M. **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto - articolo aggiunto dal D.lgs. 109/2012 e modificato dalla L. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023);**
- N. **Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 167/2017 e modificato dal D.Lgs 21/2018);**
- O. **Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. n. 75/2020);**
- P. **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024) e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto - articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022).**

In ciascuna Sezione sono quindi indicati:

- 1) i **reati applicabili** alla Società e le possibili modalità attuative;
- 2) le **Attività Sensibili**, dirette e strumentali, individuate nell'ambito dei reati applicabili alla Società;
- 3) i **protocolli di prevenzione**;
- 4) i **flussi informativi** specifici verso l'Organismo di Vigilanza.

### **Principi generali di comportamento**

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 3.6 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice etico-comportamentale di Gruppo, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione, sia generali e sia specifici, i principi di comportamento individuati nel Codice adottato dalla Società che qui si intende integralmente richiamato.

Si rammenta in ogni caso che, oltre al rispetto di tali norme, principi e protocolli, i Destinatari sono tenuti al rispetto degli specifici presidi di controllo documentati nelle direttive e nelle procedure aziendali di riferimento.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la Società si impegna, inoltre, a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

### **Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni della Parte Speciale, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- siano adottati comportamenti trasparenti e responsabili in tutte le interazioni con controparti pubbliche e/o private, garantendo elevati standard di integrità;
- siano legittimati a svolgere le Attività Sensibili solo i soggetti preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- siano legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione soggetti previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi di lealtà, correttezza e chiarezza, nonché ai principi ed alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nel presente Modello e nel Codice della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate; l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation* o GDPR);
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle prassi aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni sia motivata e avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Società siano autorizzate, giustificate e documentate;
- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili, siano implementate ed attuate

procedure e/o linee guida e sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti Attività Sensibili (dirette e strumentali) di cui è referente;
- può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
- informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei Reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
- informa periodicamente e tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti e/o di qualunque criticità o conflitto di interessi relativi alle operazioni a rischio della propria funzione;
- può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
- garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifichi che le procedure operative aziendali, che disciplinano le Attività Sensibili e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
- nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- sia assicurato l'accesso agli strumenti informativi per la tempestiva segnalazione di anomalie o violazioni delle regole di prevenzione;
- i rapporti con le terze parti coinvolte siano formalizzati e prevedano apposite clausole (cd. "clausole 231") con cui la terza parte dichiara di:
  - conoscere e rispettare i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché di attenersi ai principi del Codice etico-comportamentale di Gruppo ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di GUAZZOTTI ENERGIA;
  - di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto e che nessuna azione è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa;
  - di non porre in essere alcun atto, fatto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto;
  - di provvedere a conservare con cura documenti e registrazioni necessari per dimostrare l'osservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra;
  - collaborare pienamente a qualsiasi indagine condotta da GUAZZOTTI ENERGIA in merito a

- potenziali violazioni di qualunque legge applicabile, regolamento o disposizione amministrativa;
- in caso di soggetti/enti stranieri o operanti all'estero, il rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti previsti dal Decreto;
  - qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte.

**A) INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24), PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, LIMITATAMENTE AL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI)**

#### **A.1 Premessa**

In relazione alla possibile commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per "**Pubblica Amministrazione**" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), membri delle *Authorities*, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla "**pubblica funzione amministrativa**" sono il **potere deliberativo**, il **potere autoritativo** ed il **potere certificativo** della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il **potere deliberativo** della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "pubblici ufficiali", non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il **potere certificativo** della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano Pubblici Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L' "incaricato di un pubblico servizio" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Per "pubblico servizio" si intendono, pertanto, quelle attività:

- disciplinate da norme di diritto pubblico;
- caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina, ma comunque non abusivamente, svolge di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i medici, i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipalità; i dipendenti di Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

## **A.2 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto:

- **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (artt. 24 del D. Lgs. 231/2001) e **PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE** (artt. 25 del D. Lgs. 231/2001)

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno [...].

- 1) Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);
- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

[...] si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico** (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente.

- **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [...].

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un

atto del suo ufficio.

- **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni

corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

**CORRUZIONE TRA PRIVATI** (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 limitatamente ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c.)

▪ **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

### **A.3 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione e alla Corruzione fra privati:

- 1) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione** e le **Autorità di vigilanza**, degli **adempimenti amministrativi** e dei **rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.);
- 2) Gestione delle **verifiche ispettive** (es. ASL, ARPA, VV. FF., GdF, INAIL, ecc.);
- 3) **Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante

- partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica;
- 4) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche);
  - 5) Gestione ed esecuzione dei **contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
  - 6) Gestione dei **rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori**, ivi inclusa la **Gestione del credito d'imposta** derivante dall'intervento di riqualificazione energetica di impianti / edifici in qualità di E.S.Co. certificata;
  - 7) Gestione del **contenzioso**, degli **accordi transattivi** (es.: tributari/fiscali, giuslavoristici, con fornitori, ecc.) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria anche tramite soggetti esterni;
  - 8) **Registrazione/rinnovo di marchi**;
  - 9) Gestione dei rapporti e degli adempimenti connessi alla **commercializzazione dei prodotti della Società** (es. certificazioni di conformità per l'installazione di impianti delle centrali termiche);
  - 10) Gestione delle **polizze assicurative**, dei sinistri e dei rimborsi;
  - 11) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili cd. "strumentali"**:

- 1) **Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica;
- 2) **Selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante;
- 3) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche);
- 4) Gestione del **contenzioso**, degli **accordi transattivi** (es.: tributari/fiscali, giuslavoristici, con fornitori, ecc.) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria anche tramite consulenti esterni;
- 5) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni;
- 6) Gestione dei **rapporti intercompany**;
- 7) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
- 8) **Gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali;
- 9) Gestione delle **note spese**, delle **carte di credito** e delle **spese di rappresentanza**.
- 10) Gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni;

- 11) Gestione dei **rapporti con gli Enti Certificatori** (es.: certificazione ISO 9001, certificazione E.S.Co.).
- 12) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di **omaggi, sponsorizzazioni e liberalità**;
- 13) **Cessione/alienazione di immobilizzazioni**;
- 14) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al **patrimonio della Società**.

#### **A.4 Protocolli generali di prevenzione**

Ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 del D. Lgs. 231/2001, nonché i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati. È altresì proibito porre in essere comportamenti che determinino situazioni di conflitto di interessi.

In particolare è fatto divieto di:

##### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)**

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, omaggi) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per GUAZZOTTI ENERGIA;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto di GUAZZOTTI ENERGIA, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari, salvo che si tratti di omaggi di modico valore o in occasione di festività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare, o che possa essere inteso a influenzare, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per GUAZZOTTI ENERGIA;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- influenzare illecitamente l'operato della Pubblica Amministrazione, sfruttando conoscenze prossime ai funzionari di quest'ultima, condizionandone le attività/procedure amministrative;
- sfruttare relazioni esistenti con un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio al fine di ricevere

(anche sottoforma di promessa) denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare il soggetto pubblico (in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio);

- accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi.

**CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 limitatamente ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c.)**

- promettere o effettuare erogazioni in denaro contante alla controparte;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio della controparte;
- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o da qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale la Società intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei soggetti di cui sopra con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società.

**A.5 Protocolli specifici di prevenzione**

1) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) ed alla Gestione delle **verifiche ispettive** (es. ASL, ARPA, VV. FF., GdF, INAIL, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri (in base a procure/mansioni/deleghe), preventivamente identificati ed autorizzati; tali rapporti siano intrattenuti nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione siano effettuati con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- siano utilizzati canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la successiva tracciabilità delle informazioni inviate e/o ricevute;
- siano comunicate tempestivamente alla Pubblica Amministrazione e/o alle Autorità competenti eventuali variazioni che potrebbero avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta da persone previamente identificate e competenti in materia; tale documentazione deve essere verificata in termini di correttezza, completezza e veridicità;

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione siano firmati ed autorizzati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri;
- sia assicurata la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;
- agli incontri con funzionari pubblici, sia garantita la partecipazione, laddove possibile, di almeno due dipendenti della Società;
- siano formalizzati, in relazione a suddetti incontri, memorandum, e-mail, ecc., in cui siano indicati, in particolare, i soggetti aziendali coinvolti e l'esito dell'incontro;
- il personale assuma un comportamento collaborativo con gli enti di controllo. In particolare, oltre a comportamenti volti alla trasparenza ed alla chiarezza, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
- i rapporti con i funzionari pubblici, nell'ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
- sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
- la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata nell'ambito delle verifiche ispettive e dei relativi verbali di ispezione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività. In particolare, deve essere garantita la trasmissione della copia del verbale conclusivo dell'ispezione in favore dell'Organismo di Vigilanza;
- i soggetti autorizzati dalla Società informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, trasmetta copia dei verbali del procedimento ispettivo;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
  - tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
  - effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (es.: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini.
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori**, ivi inclusa la Gestione del credito d'imposta derivante dall'intervento di riqualificazione energetica di impianti / edifici in qualità di E.S.Co. certificata, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;

- sia garantita la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte di soggetto aziendale a cui sono stati conferiti idonei poteri;
- le richieste di finanziamenti, erogazioni, gestione del credito d'imposta, ecc. siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure aziendali;
- l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, sia destinato esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
- sia predisposto un report periodico al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
- il Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, erogazioni, ecc. siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- sia verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta, il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata all'ente finanziatore, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- ove, nell'ambito dell'Attività Sensibile in oggetto, sia previsto il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), i rapporti con le terze parti coinvolte siano formalizzati e prevedano le cd "clausole 231", come meglio illustrate al paragrafo "Protocolli generali di prevenzione" della presente Parte Speciale;
- sia comunicata all'OdV la motivazione circa l'eventuale mancata partecipazione da parte di almeno due rappresentanti della Società agli incontri con la PA.
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte pubblica/privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- intrattenere rapporti con le controparti pubbliche (es.: Provincia, Regione) senza garantire la tracciabilità;
  - effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: omaggi di valore significativo, assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini o a soggetti privati, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di GUAZZOTTI ENERGIA;
  - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni delle controparti;
  - cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da controparti pubbliche;
  - presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con gli Enti Certificatori** (es.: certificazione ISO 9001, certificazione E.S.Co.) ed alla **registrazione/rinnovo di marchi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i rapporti con gli Enti Certificatori o altri soggetti terzi che operino per conto degli stessi avvengano

nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- sia effettuata una verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi;
- i soggetti che svolgono tali attività siano dotati di adeguati poteri;
- siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia;
- siano formalmente definite le modalità operative di gestione delle attività per la richiesta e l'ottenimento di certificazioni e degli adempimenti dei relativi obblighi normativi;
- sia prevista una formale autorizzazione preventiva dei moduli e di tutta la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione;
- tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione o rappresentanti della stessa siano tenuti esclusivamente dal personale identificato e che non siano tenuti comportamenti che potrebbero indurre o far presumere la richiesta di trattamenti privilegiati/favorevoli;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinatario la PA siano firmati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- venga redatta una rendicontazione degli incontri con i rappresentanti della PA nel quale siano riportate, a titolo esemplificativo, informazioni in merito ai nomi dei soggetti incontrati e le motivazioni dell'incontro;
- sia garantita la tracciabilità delle attività di processo e archiviazione della documentazione di supporto all'attività;
- sia garantita la completezza e trasparenza delle informazioni trasmesse alla Pubblica Amministrazione;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- siano previsti attori diversi operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
  - predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ai soggetti pubblici;
  - verifica e presentazione di dati/informazioni/documenti alla Pubblica Amministrazione;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore degli Enti Certificatori o altri soggetti terzi che operino per conto degli stessi, non congrui o che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) alle controparti o a persone a queste ultime vicine, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di GUAZZOTTI ENERGIA;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che gestiscono il processo di certificazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dalle controparti.

4) Per le operazioni relative alla **ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica, alla **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche) e alla **gestione dei rapporti e degli adempimenti connessi alla commercializzazione dei prodotti della Società** (es. certificazioni di conformità per l'installazione di impianti delle centrali termiche), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano effettuate attività di qualifica dei Clienti volte ad accertarne requisiti di natura economico-finanziaria (cd. "credit check");
- siano effettuate valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di economicità ed interesse alla partecipazione alla gara, nell'ambito dell'edilizia residenziale, da parte dell'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni competenti;
- con particolare riferimento alle procedure di gara, sia verificata la correttezza e la completezza delle informazioni raccolte rispetto a quanto richiesto dal bando, assicurando il rispetto delle tempistiche e delle modalità prescritte per il deposito della domanda di partecipazione;
- siano individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la controparte nello svolgimento delle attività previste dalla procedura competitiva;
- i contratti di vendita, le offerte commerciali e la documentazione presentata ai fini della partecipazione ad un bando di gara siano sottoscritti da soggetti dotati dei necessari poteri di firma;
- siano definite le politiche di prezzo / scontistica nell'ambito delle quali deve potersi svolgere ogni trattativa commerciale;
- sia garantita la tracciabilità dell'*iter* approvativo circa la determinazione dei prezzi delle offerte;
- eventuali scontistiche siano applicate ed approvate da soggetti dotati di appositi poteri autorizzativi;
- siano redatti appositi *memorandum* da parte della forza vendita e da quei soggetti coinvolti in incontri rilevanti con clienti, specie in caso di controparti pubbliche (es.: edilizia pubblica residenziale), che contengano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indicazione dei nominativi dei soggetti incontrati, il ruolo all'interno della Organizzazione Pubblica e l'oggetto dell'incontro;
- sia archiviata tutta la documentazione prodotta durante la fase d'offerta;
- siano comunicati, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto;
- in caso di contratto aperto, sia verificata la coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo;
- sia verificata la completezza e l'accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e di credito.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) ai clienti o a persone a questi

ultimi vicini;

- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da controparti private ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità nella misura in cui questi possano essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi;
- intrattenere con la Pubblica Amministrazione appaltante, in via diretta o per interposta persona, rapporti volti ad influenzare il prezzo dei servizi, a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti alla gara ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti appaltanti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- impedire o turbare, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero allontanare altri offerenti;
- elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

5) Per le operazioni relative alla **gestione delle polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la selezione dei *broker* sia effettuata in base a criteri di serietà, professionalità, moralità e stimata reputazione;
- sia verificata la sussistenza dei rischi relativi alle attività per le quali è stata richiesta la copertura assicurativa;
- siano stipulate polizze in presenza di un effettivo rischio documentabile;
- sia verificata la conformità della bozza di polizza selezionata dal *broker* in relazione alla tipologia di rischio;
- sia verificato l'allineamento dei premi da corrispondere e delle condizioni contrattuali (massimali, franchigia, ecc.) ai *benchmark* di mercato. Scostamenti significativi da suddetti *benchmark* o l'impossibilità di effettuare tali comparazioni, dovranno essere adeguatamente motivati;
- sia assicurata la tracciabilità dell'*iter* approvativo relativo alla stipulazione della polizza;
- i contratti siano sottoscritti da soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
- il pagamento dei premi sia effettuato in base alle procedure che regolano i pagamenti ed in coerenza con i vigenti poteri di firma;
- siano effettuate opportune verifiche volte ad accertare che il risarcimento avvenga a fronte di un sinistro effettivamente avvenuto e rientrante nella copertura assicurativa;
- sia verificata la correttezza dei dettagli tecnici (sul sinistro occorso) ed economici (sulla quantificazione del danno);
- la quietanza sia sottoscritta da un procuratore di GUAZZOTTI ENERGIA munito dei necessari poteri di firma;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la

controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- stipulare polizze per attività già soggette a copertura assicurativa gestita a livello di Gruppo o per quelle attività che non presentino profili di rischio;
  - sottoscrivere/rinnovare polizze a condizioni "anomale" ovvero non allineate ai *benchmark* di mercato;
  - effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati non intestati alla compagnia di assicurazione selezionata;
  - effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
  - creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
  - riconoscere compensi ai *broker* che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.
- 6) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche), alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, alla gestione delle **operazioni relative al capitale sociale (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società** ed alla gestione della **cessione/alienazione di immobilizzazioni**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia definito chiaramente il prezzo del bene, dei prodotti destinati alla vendita o del corrispettivo del servizio;
  - i contratti e/o le condizioni generali degli ordini di acquisto prevedano le cd. "clausole 231" come meglio illustrate al paragrafo "Protocolli generali di prevenzione" della Parte Speciale; in alternativa si suggerisce di inviare apposita informativa ai fornitori circa l'adozione del Modello da parte della Società;
  - sia garantita un'adeguata segregazione del processo in tutte le attività di acquisto;
  - sia creata un'anagrafica dei fornitori specifica onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative degli stessi;
  - i fornitori siano sottoposti ad un preventivo processo di qualifica che consenta di verificare la solidità finanziaria, l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica anche tramite autodichiarazioni prodotte dalla controparte come, ad esempio, la richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), autodichiarazioni in merito all'eventuale coinvolgimento in procedimenti giudiziari - ed ogni altra informazione utile (anche attraverso ricerche internet); siano preferiti, ove possibile, fornitori che manifestino l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice e dal Modello di GUAZZOTTI ENERGIA;
  - sia garantita la tracciabilità dell'*iter* di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto (es.: comparazione con altri fornitori, ove possibile); la selezione di fornitori (ivi inclusi i consulenti) deve sempre avvenire nel rispetto dei requisiti di professionalità e competenza e la scelta deve essere sempre motivata e documentata;
  - la scelta e la valutazione dei fornitori sia effettuata sulla base di requisiti predeterminati da GUAZZOTTI ENERGIA e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità. Tali criteri, ad esempio, possono essere determinati sulla base di una preventiva classificazione delle controparti (es.: fornitori strategici, preferenziali e locali). La Società formalizzi anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalle liste interne. Le scelte in merito al mantenimento o alla cancellazione delle

medesime liste non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;

- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- sia verificata l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- sia verificata la congruità dei corrispettivi rispetto alla tipologia di bene/servizio fornito;
- sia verificata la rispondenza dei prodotti/servizi ricevuti rispetto a quanto ordinato;
- i contratti di approvvigionamento e i contratti con i consulenti siano autorizzati dai soggetti aventi adeguati poteri in base a procure/poteri/deleghe;
- i pagamenti a fornitori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o Ordine di Acquisto e solamente a seguito di una validazione preventiva da parte del responsabile della funzione interessata dall'acquisto e di un *iter* autorizzativo interno predefinito;
- sia comunicato al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti, quali - a titolo esemplificativo - acquisti fatti presso fornitori non qualificati, acquisti svolti in mancanza di attività selettiva e comparativa tra fornitori, acquisti svolti dalle Funzioni utenti in mancanza di una delega formalizzata per lo svolgimento dell'attività di acquisto, ecc.;
- sia verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
  - effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
  - creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
  - impegnare la Società con ordini / contratti verbali con consulenti;
  - effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  - la promozione, costituzione, organizzazione ovvero partecipare ad associazioni con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale.
- 7) Per le operazioni relative alla **gestione del contenzioso, degli accordi transattivi** (es.: tributari/fiscali, giuslavoristici, con fornitori, ecc.) e dei **rapporti con l'Autorità Giudiziaria** anche tramite soggetti esterni, oltre a quanto previsto dai contratti di servizio con i soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare GUAZZOTTI ENERGIA o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;

- ove, nell'ambito dell'Attività Sensibile in oggetto, sia previsto il supporto di soggetti terzi (consulenti, legali, ecc.), i rapporti con le terze parti coinvolte siano formalizzati e prevedano le cd "clausole 231", come meglio illustrate al paragrafo "Protocolli generali di prevenzione" della presente Parte Speciale;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e soggetti privati siano intrattenuti da soggetti preventivamente identificati e autorizzati;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- sia definito un tempestivo flusso informativo da parte dei Destinatari verso l'Organismo di Vigilanza in merito ad ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- GUAZZOTTI ENERGIA assuma un comportamento collaborativo con l'Autorità giudiziaria;
- tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità giudiziaria da parte dei Destinatari del presente Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza. In particolare, i Destinatari devono rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice etico-comportamentale di Gruppo in sede di incontri formali e informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi di GUAZZOTTI ENERGIA;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice etico-comportamentale di Gruppo in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti di GUAZZOTTI ENERGIA;
- indurre coloro che vengano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, in particolare quando essi possano legittimamente rifiutarsi di rispondere alle domande poste dall'autorità giudiziaria;
- usare violenza o minaccia nei confronti di un soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci;
- offrire o promettere di offrire denaro o altra utilità ad un soggetto chiamato a rendere davanti

all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale affinché lo stesso soggetto non renda dichiarazioni o renda dichiarazioni mendaci.

8) Per le operazioni relative alla **selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- nella scelta della controparte siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice etico-comportamentale di Gruppo e dal Modello di GUAZZOTTI ENERGIA;
- la controparte sia sottoposta ad un preventivo processo di qualifica che consenta di verificare l’attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica anche tramite autodichiarazioni – ad esempio, richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), autodichiarazioni in merito all’eventuale coinvolgimento in procedimenti giudiziari – ed ogni altra informazione utile (anche attraverso ricerche internet);
- sia prevista la predisposizione da parte del Partner di report periodici in relazione all’attività svolta dagli stessi;
- siano formalizzati gli incontri con i Partner (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto dei singoli incontri/trattative);
- sia garantita la tracciabilità dell’*iter* di selezione;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto d’interesse;
- i rapporti in essere con la controparte siano opportunamente formalizzati e prevedano le cd. “clausole 231” come meglio illustrate al paragrafo “Protocolli generali di prevenzione” della Parte Speciale;
- le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- i compensi corrisposti alle controparti siano corrisposti in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. Deve essere inoltre verificata la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio;
- sia comunicato, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management aziendale e contestualmente all’Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni

superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

9) Per le operazioni relative alla **gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- la richiesta di selezione e assunzione del personale avvenga attraverso la compilazione di modulistica specifica da parte della funzione richiedente e nell'ambito di un budget annuale; le richieste di assunzione di personale fuori dai limiti indicati nel budget annuale siano motivate e debitamente autorizzate;
- ai fini della scelta, siano valutati più candidati e sia garantita la segregazione del processo di selezione, prevedendo che la valutazione dei candidati sia effettuata da almeno due Funzioni tra loro indipendenti dal punto di vista organizzativo (es.: Amministratore Delegato e Funzione richiedente);
- la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- la selezione del personale avvenga in relazione alle reali esigenze della Società, nonché nel rispetto della meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminante basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il candidato e terze parti legate al *core business*/interessi di GUAZZOTTI ENERGIA (es. clienti); in particolare, sia vietata l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni e nei confronti di GUAZZOTTI ENERGIA (ex art. 53, co. 16-ter D. Lgs. 165/2001);
- sia garantita la tracciabilità dell'*iter* di selezione attraverso la predisposizione di specifica modulistica (es.: schede di valutazione dei candidati); pertanto devono essere formalizzate ed archiviate tutte le valutazioni dei candidati, ivi inclusi quelli non assunti;
- al momento dell'assunzione sia consegnata al dipendente copia del Codice e del Modello e sia richiesta allo stesso specifica dichiarazione di accettazione dei principi contenuti in tali documenti;
- siano valutate le attitudini etico-comportamentali dei candidati, anche tramite specifiche autodichiarazioni relative ad eventuali condanne penali e/o a procedimenti penali o amministrativi in corso;
- siano definite condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- sia verificata la correttezza delle retribuzioni erogate;
- siano assicurate condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- siano definiti limiti massimi alla retribuzione variabile, coerenti con la responsabilità ed i compiti assegnati; deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità del processo, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione;
- siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- l'assegnazione del benefit sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale

- beneficiario e sia autorizzata dalla funzione competente;
- sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
  - siano definite le modalità di utilizzo dei beni assegnati;
  - siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali durante il loro utilizzo;
  - siano stabilite le modalità di restituzione dei benefit in caso di dimissioni/licenziamento;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
  - sia predisposta una procedura operativa che formalizzi i protocolli di prevenzione di cui ai punti sopra.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici/terze parti legate al business di GUAZZOTTI ENERGIA quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

10) Per le operazioni relative alla gestione delle **note spese**, delle **carte di credito** e delle **spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
- siano definite le modalità di gestione delle spese di rappresentanza (es. indicazione dei nominativi di terze parti/nome della controparte ai quali è offerto il pasto, ecc.) e delle carte di credito aziendali (prevedendo limiti e divieti);
- siano previsti dei controlli in merito all'utilizzo della carta di credito aziendale tramite l'estratto conto bancario ed i relativi giustificativi;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi al rimborso di spese sostenute da parte del personale;
- sia implementato periodicamente un processo di verifica delle note spese del personale;
- il rimborso delle spese sostenute, che includono anche le spese di rappresentanza, debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di** effettuare rimborsi spese che:

- non siano stati debitamente autorizzati;

- non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

11) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia definito e approvato un budget annuale relativo alle attività di marketing;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia previsto un iter autorizzativo, con specifiche soglie, per la gestione delle liberalità/donazioni (es. scelta dell'ente destinatario, controvalore della liberalità/donazione, ecc.), sponsorizzazioni, borse di studio e omaggi;
- sia individuata una soglia di valore massimo, per singola operazione, sia per le attività di sponsorizzazione sia per la concessione di donazioni e altre liberalità;
- sia predisposto un elenco della liberalità/donazioni, con indicazione della tipologia dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, dell'ente destinatario, della motivazione della scelta;
- sia verificata l'eticità dell'iniziativa legata alla liberalità/donazione, al fine di evitare di promettere e/o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici all'ente beneficiario con la finalità di promuovere e/o favorire interessi della Società;
- l'acquisto di omaggi segua lo stesso iter autorizzativo di tutti gli altri acquisti di beni;
- siano previste delle soglie di importo economico massimo per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
- non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. cliente, fornitore, ecc.);
- gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;
- sia vietato elargire/ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D. Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- sia predisposto e verificato l'elenco dei destinatari degli omaggi, affinché non vi siano spedizioni di più omaggi al medesimo destinatario;
- non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);
- gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
- sia predisposto e costantemente aggiornato un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le sponsorizzazioni, erogazioni liberali e donazioni effettuate;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;

12) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni e alla **gestione dei rapporti intercompany**, oltre a quanto previsto dai contratti di servizio con i soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- siano definiti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti preventivamente identificati e dotati di appositi poteri;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante di cui al D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.;
- sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate da soggetti muniti di adeguati poteri;
- GUAZZOTTI ENERGIA si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili dal punto di vista documentale;
- sia garantita la segregazione tra chi gestisce l'inserimento/modifica dei dati anagrafici del fornitore e chi gestisce l'effettuazione dei pagamenti, sia dal punto di vista organizzativo sia della profilazione utenze;
- siano definite le modalità di verifica e autorizzazione del pagamento delle fatture passive relative all'acquisto di beni, servizi e spese generali, ivi inclusi i cespiti;
- il passaggio a perdita dei crediti avvenga sulla base di documentazione certa ed attendibile, attestante l'irrecuperabilità del credito ed approvata da funzioni dotate di idonei poteri;
- nella gestione dei rapporti intercompany siano rispettati i principi di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità;
- i rapporti intercompany siano regolati tramite specifici accordi infragruppo che definiscano, tra gli altri, ruoli, responsabilità, prestazioni e corrispettivi pattuiti. La congruità di tali corrispettivi deve essere sempre giustificabile e motivabile;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- effettuare pagamenti per contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;

- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

13) Per le operazioni relative alla **gestione della contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo F.4.

#### **A.6 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) ex D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all’Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali assunzioni, anche interinali, di ex esponenti della Pubblica Amministrazione o di persone aventi legami con esponenti della Pubblica Amministrazione;
- l’oggetto dell’ispezione da parte di autorità giudiziarie, forze dell’ordine, autorità di vigilanza e altre autorità ed eventuali contestazioni;
- l’oggetto, la tipologia, il valore, la data di apertura/status/esito del contenzioso con la Pubblica Amministrazione; inoltre, siano comunicati l’elenco dei provvedimenti giudiziari di condanna subiti e gli accordi transattivi conclusi;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al presente Modello.

## **B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto)**

### **B.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 24-bis del Decreto:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. [...]

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.)

Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## **B.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

È stata individuata presso la Società la seguente Attività Sensibile in relazione ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore) anche tramite soggetti esterni.

## **B.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono l'Attività Sensibile individuata nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia vietato al personale e ai collaboratori di GUAZZOTTI ENERGIA accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per GUAZZOTTI ENERGIA (es. reperendo informazioni e dati);

- sia vietato al personale e ai collaboratori di GUAZZOTTI ENERGIA ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per GUAZZOTTI ENERGIA (es.: utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- i Destinatari non rendano pubbliche le informazioni di cui dovessero venire in possesso nell'utilizzo delle risorse informatiche e nell'accesso a dati e sistemi aziendali;
- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato al personale ed a tutti i collaboratori di GUAZZOTTI ENERGIA procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato al personale ed a tutti i collaboratori di GUAZZOTTI ENERGIA di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

#### B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione dei **sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore) anche tramite soggetti esterni, oltre a quanto previsto dai contratti di servizio con i soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software e hardware che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software e degli hardware in uso presso la Società, l'utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi, e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
  - i server applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
  - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
  - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *userid* e *password* individuali ed univoci; ogni utente custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte da GUAZZOTTI ENERGIA;
  - siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, ed al patrimonio informativo aziendale (es.: lunghezza minima della *password*, parametri di storicità);
  - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
  - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate

in modo appropriato (anche tramite il blocco automatico del pc in caso di non uso) e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;

- siano prontamente disattivate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
- siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
- sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate;
- siano effettuate verifiche periodiche in merito alle licenze possedute ed ai programmi installati;
- la possibilità di accedere alla rete da remoto sia preventivamente autorizzata;
- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software* antivirus/antispam;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
- sia garantita la tracciabilità, entro un determinato lasso temporale, dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita, laddove possibile e necessario, la protezione dei file, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
- sia definito un piano di *business continuity* ed uno di *disaster recovery* periodicamente aggiornati;
- siano definiti i criteri e le modalità per il *change management* (inteso come aggiornamento o implementazione di nuovi sistemi/servizi tecnologici);
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- i contratti di assistenza tecnico-informatica prevedano apposite clausole che indichino:
  - la precisa indicazione delle attività effettuate (es.: gestione profili utente, verifiche sicurezza rete, ecc.);
  - l'impegno per la controparte a non violare le disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati, nonché la manleva dell'Associazione in caso di violazioni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati;
- utilizzare le risorse informatiche (es.: personal computer fissi o portatili) e di rete assegnate da GUAZZOTTI ENERGIA per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative;
- falsificare o alterare, anche mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici, inclusi quelli aventi efficacia probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattarsi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a

parti di esse, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di altri colleghi abilitati;

- procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurare, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici di terzi (es.: concorrenti) o utilizzati dallo Stato/altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- rimuovere il *software* antivirus installato sugli strumenti informatici in dotazione agli utenti.

#### **B.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale e, a titolo esemplificativo e non esaustivo siano trasmessi all'Organismo di Vigilanza i seguenti flussi:

- eventuali violazioni delle procedure aziendali in merito all'utilizzo dei sistemi informatici che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni;
- eventuali tentativi di accesso non autorizzato a sistemi informatici di terzi.

**C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) e REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)**

**C.1 Premessa**

L'art. 10 della L. 146/2006 prevede l'estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- *sia commesso in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

**C.2 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto e dell'art. 10, L. 146/2006:

**- DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001)**

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti.

- **Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità [...].

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

**Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006).** Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

- **Associazione a delinquere** (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro stato dal quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È inoltre punita la condotta di chi favorisce la permanenza illegale di soggetti clandestini all'interno dello Stato italiano.

### **C.3 Identificazioni delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti di criminalità organizzata" ed ai "Reati transnazionali", come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.);
- 2) **Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica;
- 3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
- 4) Selezione e gestione **procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante;
- 5) Gestione ed esecuzione dei **contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
- 6) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione

- / manutenzione centrali termiche);
- 7) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni;
  - 8) **Gestione dei rapporti intercompany**;
  - 9) **Gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali;
  - 10) Gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni;
  - 11) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
  - 12) Gestione dei **rapporti** e degli **adempimenti connessi alla commercializzazione dei prodotti della Società** (es. certificazioni di conformità per l'installazione di impianti delle centrali termiche);
  - 13) Gestione delle **polizze assicurative**, dei sinistri e dei rimborsi;
  - 14) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.

#### **C.4 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di tutte le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia vietato ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative finalizzate a rilevare e contrastare comportamenti illeciti;
- i contratti, le convenzioni, ed ogni altro accordo concluso con terzi (es. consulenti, fornitori, etc.) siano definiti per iscritto, e prevedano clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti previsti dal Decreto;
- sia vietata la promozione, costituzione, organizzazione ovvero la partecipazione ad associazioni con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, qualsiasi condotta direttamente o indirettamente vietata dalla legge penale;
- sia vietato svolgere qualsivoglia iniziativa economica che si ponga in contrasto con l'utilità sociale, recando danno alla sicurezza e alla libertà altrui, con conseguente violazione dell'ordine economico e dell'ordine pubblico.

#### **C.5 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) si rimanda a quanto previsto alla Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio,
- 2) Per le operazioni relative alla **gestione della contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e **gestione della fiscalità** anche tramite soggetti esterni si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4. Inoltre i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutte le fatture ricevute da fornitori e da consulenti siano a fronte di beni o servizi effettivamente ricevuti o di cui la Società abbia usufruito, in linea con quanto previsto dal relativo contratto;
  - i contratti con i fornitori di beni o servizi e con i consulenti siano sempre per iscritto o fondati su ordini scritti indicanti la tipologia di bene, le modalità e i tempi di consegna o erogazione.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione **polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 4) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, la gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all’installazione / manutenzione centrali termiche) e alla gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d’azienda, ecc.) e al **patrimonio della Società**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- il rapporto sia disciplinato da contratto scritto/Ordine di Acquisto nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
  - i contratti e/o le condizioni generali degli ordini di acquisto prevedano le cd. “clausole 231” come meglio illustrate al paragrafo “Protocolli generali di prevenzione” della Parte Speciale;
  - nella scelta della controparte siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice e dal Modello di GUAZZOTTI ENERGIA;
  - la controparte sia sottoposta ad un preventivo processo di qualifica che consenta di verificare l’attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica anche tramite autodichiarazioni prodotte dalla controparte - ad esempio, richiesta di autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), autodichiarazioni in merito all’eventuale coinvolgimento in procedimenti giudiziari - ed ogni altra informazione utile;
  - siano previsti controlli periodici sul lavoro svolto dai fornitori o sub-appaltatori e sulla corrispondenza di questo ai progetti.

Nell’ambito dei citati comportamenti è vietata/o:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati alla controparte o diverso da quello previsto dal contratto;
  - effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
  - creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
  - impegnare la Società con ordini / contratti verbali;
  - riconoscere compensi alla controparte che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
  - la promozione, costituzione, organizzazione ovvero partecipare ad associazioni con lo scopo di commettere uno o più delitti o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale.
- 5) Per le operazioni relative alla **selezione e gestione procacciatori d’affari**, ivi incluso il sistema incentivante, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”,

con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

- 6) Per le operazioni relative alla gestione **delle attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l’organizzazione di eventi, ecc.) **elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 7) Per le operazioni relative alla **gestione del personale: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 8) Per le operazioni relative alla **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni e alla gestione dei **rapporti intercompany** anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 9) Per le operazioni relative alla **ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica, alla **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell’ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche) e alla **gestione dei rapporti e degli adempimenti connessi alla commercializzazione dei prodotti della Società** (es. certificazioni di conformità per l’installazione di impianti delle centrali termiche), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

#### **C.6 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, nonché dell’art.10 della L.146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

**D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis) e DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies.1) e ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies. 1, comma 2)**

**D.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto:

**D.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-bis del Decreto:

**- REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25- bis del D. Lgs. 231/2001)**

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

**- DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001)**

- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

- **ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI** (art. 25-octies. 1, comma 2 del D. Lgs. 231/2001).

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

## **D.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

È stata individuata presso la Società la seguente Attività Sensibile in relazione ai “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” ed ai “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”:

- 1) **Registrazione/rinnovo di marchi;**
- 2) Gestione ed esecuzione dei **contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
- 3) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/c/ anche tramite soggetti esterni.

## **D.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- i contratti ed ogni altro accordo concluso con terzi (es.: consulenti, fornitori, etc.) siano definiti per iscritto, e prevedano clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti previsti dal Decreto;
- siano garantiti elevati standard qualitativi nello svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza e del mercato;
- sia vietato porre in essere forme intimidatorie di qualsivoglia natura nei confronti dei competitors;
- sia vietato mettere in circolazione su mercati nazionali od esteri prodotti con segni alterati o contraffatti;
- sia vietato importare nel nostro Stato merci destinate dal titolare del marchio ad essere commercializzate altrove.

## **D.4 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche), i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia periodicamente verificata la correttezza dei segni distintivi apposti sulla cartellonistica degli impianti installati (centrali termiche);
  - sia garantita l'archiviazione della documentazione a supporto dei controlli effettuati.

- 2) Per le operazioni relative alla gestione della **registrazione/rinnovo di marchi**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5.
- 3) **Gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4., alla sezione I “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo I.4.

#### **D.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1)**

### **E.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerate applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

#### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

### **E.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti contro l'industria e il commercio":

- 1) **Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica;
- 2) **Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
- 3) **Registrazione/rinnovo di marchi;**
- 4) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.)

elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.

### **E.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **registrazione/rinnovo di marchi**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5.
- 2) Per le operazioni relative alla **ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica e alla **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell’ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche), i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano definiti i requisiti dei prodotti destinati alla vendita;
  - il personale aziendale addetto alla consegna dei prodotti verifichi preventivamente che quanto pronto per la spedizione corrisponda all’ordine di vendita ricevuto internamente, in termini di caratteristiche tecniche e quantità;
  - eventuali comunicazioni ai clienti in merito a qualità e provenienza dei prodotti siano autorizzate dalle figure aziendali preposte sulla base delle procedure aziendali.
  - per le operazioni riguardanti il trattamento e la gestione dei reclami:
    - il Responsabile Interno per l’attuazione dell’operazione garantisca che tutti i reclami ricevuti da parte dei clienti siano sottoposti ad un adeguato controllo tecnico e documentale;
    - tutti i reclami ricevuti siano adeguatamente registrati, classificati e in base alla natura degli stessi.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- dichiarare caratteristiche dei prodotti non veritiere e diverse da quelle effettive;
  - effettuare forniture di prodotti di qualità diversa da quella dichiarata o pattuite;
  - immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti alterati o comunque non dotati dei requisiti qualitativi previsti.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione delle attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l’organizzazione di eventi, ecc.) **elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

### **E.4 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter)**

### **F.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

- **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

## **F.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Reati societari":

- 1) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM –

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.);

- 2) Gestione dei **rapporti intercompany**;
- 3) Gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni;
- 4) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d’azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
- 5) **Adempimenti societari** (incluse: la Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e con i Soci; la Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; la Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale; la Collaborazione e il supporto all’Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, altre operazioni su azioni o quote sociali).

Si precisa che i reati di **“Corruzione tra privati”** e di **“Istigazione alla corruzione tra privati”**, ritenuti applicabili alla realtà di Guazzotti (nonché le Attività Sensibili nel cui ambito possono, in linea di principio, concretizzarsi tali reati), sono trattati nella sezione A **“Reati contro la Pubblica Amministrazione”**, paragrafo A della presente Parte Speciale in una logica di integrazione delle misure di prevenzione dei reati corruttivi.

Inoltre, sono state individuate alcune **Attività Sensibili c.d. “strumentali”** alla commissione dei reati di cui all’art. 25-ter del Decreto, in particolare di cui alla fattispecie prevista dall’art. 2635 c.c., per le quali si rimanda all’elenco delle attività di cui alla sezione A **“Reati contro la Pubblica Amministrazione”**, paragrafo A.3.

### **F.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia tenuto un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio e al pubblico un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- siano osservate rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- sia assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- siano effettuate con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni dalle stesse esercitate.

### **CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 limitatamente ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c.)**

- promettere o effettuare erogazioni in denaro contante alla controparte;
- promettere, offrire o corrispondere omaggi che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l’imparzialità e l’indipendenza di giudizio della controparte;

- favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o da qualunque soggetto appartenente ad un ente terzo con il quale Guazzotti intrattenga rapporti commerciali ed operativi e loro sottoposti;
- prendere in considerazione o proporre un'opportunità di impiego a favore dei soggetti di cui sopra con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura con l'obiettivo di procurare un vantaggio indebito per Guazzotti.

#### **F.4 Protocolli specifici di prevenzione**

1) Per le operazioni relative alla **gestione della contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e **gestione della fiscalità** anche tramite soggetti esterni, oltre a quanto previsto dai contratti di servizio con i soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- siano individuati i dati e le notizie che ciascuna funzione o unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione ai fini della predisposizione del bilancio;
- siano definite le modalità e i criteri di valutazione delle poste estimative;
- la contabilizzazione di documenti a rilevanza contabile (es. fattura, nota di credito, nota di debito, pagamento, incasso) avvenga a mezzo di apposito e dedicato sistema informatico;
- le operazioni svolte siano tempestivamente documentate e archiviate;
- l'accesso alla documentazione archiviata sia consentito agli organi di controllo o dietro autorizzazione scritta del soggetto sovraordinato;
- con riguardo alle procedure di chiusura contabile e di elaborazione della bozza del bilancio, i Responsabili delle singole Funzioni comunichino per iscritto ed in modo tempestivo le informazioni loro richieste, corredate delle dovute informazioni necessarie per consentirne il controllo, e attestando, ove possibile, la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza delle informazioni;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società e garantiscano la separatezza delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- sia assicurato il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, i Responsabili delle singole Funzioni indichino i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
- le bozze di bilancio e altri documenti contabili siano a disposizione degli amministratori con

ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;

- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti al Socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

2) Per le operazioni relative alla gestione **dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5.

3) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti intercompany** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Corruzione tra privati della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5.

4) Per le operazioni relative alla gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società e agli **adempimenti societari** (incluse: la Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e con i Soci; la Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; la Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale; la Collaborazione e il supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, altre operazioni su azioni o quote sociali), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia predisposta idonea documentazione a supporto delle operazioni di finanza straordinaria proposta (ad esempio cessioni di rami d'azienda, altre operazioni straordinarie quali fusioni, acquisizioni), nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
  - descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);

- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
  - struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura dell'operazione;
  - modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
  - impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
  - valutazione circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione.
- ove richiesto, gli Organi di Controllo esprimano motivato parere sull'operazione;
  - ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
  - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
  - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
  - l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
  - la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
  - la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.
  - per ciascuna Funzione sia individuato un Responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse ai soci e agli altri organi sociali, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
  - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo.

Inoltre, per le operazioni relative alla Gestione dei rapporti con soggetti terzi privati, i protocolli di prevenzione, con particolare riferimento alla commissione del Reato di cui all'art. 2635 c.c., prevedono che:

- sia prevista, laddove possibile, la presenza di almeno due dipendenti della Società durante gli incontri con soggetti terzi privati riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi scelta della controparte, definizione delle condizioni contrattuali (es. prezzo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazioni di nuovi tipi di attività, variazioni significative dell'importo, ecc.), incontri con banche e istituti di credito maggiormente rilevanti per accensione di nuovi rapporti o in occasione di incontri volti alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, ecc.;
- siano formalizzati gli incontri relativi alle suddette operazioni (es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
- siano formalizzate le politiche di prezzo applicabili nell'ambito delle suddette operazioni, affinché le trattative si svolgano nel rispetto delle stesse;

- siano formalizzate le modalità di attribuzione degli incentivi/premi, laddove applicabili;
- sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche del soggetto terzo al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
- nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- il rapporto con il soggetto terzo sia formalizzato attraverso un contratto scritto che contenga, al fine di garantire la trasparenza del rapporto, a titolo esemplificativo, le seguenti informazioni:
  - dichiarazioni e garanzie con cui il soggetto terzo si impegna a non pagare tangenti, a rispettare i principi etici e le leggi anticorruzione;
  - l'obbligo di comunicare alla Società qualsiasi richiesta da parte di soggetti privati a scopo di corruzione durante l'esecuzione del rapporto contrattuale;
  - il diritto della Società a controllare e valutare, con indagini, il comportamento del soggetto terzo nel rispetto delle leggi anticorruzione vigenti;
  - il diritto della Società di rescindere anticipatamente il contratto nel caso il soggetto terzo ponga in essere un comportamento di corruzione o violi le leggi anticorruzione, oltre a ricevere il ristoro dei danni;
  - i termini di fatturazione e il metodo di pagamento;
  - il divieto di cedere il contratto, tutto o in parte, a terzi senza previo consenso scritto della Società;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

#### **F.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto ai protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **G) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)**

### **G.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerata applicabile alla Società la seguente fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del Decreto:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- 3) Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
- 4) Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - a. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - b. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - c. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
- 4) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

### **G.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti contro la personalità individuale":

- 1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
- 2) Selezione e gestione **procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante;
- 3) **Gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali.

### **G.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante e alla **gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, i protocolli di prevenzione

prevedono che:

- le società esterne eventualmente coinvolte per la selezione del personale siano Agenzie iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- sia garantita l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento dell'iter di selezione ed assunzione;
- siano corrisposte retribuzioni conformi:
  - ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
  - alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - alla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
- siano vietate tutte le pratiche legate al fenomeno del *mobbing*, nonché tutte le situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- siano adottati gli accorgimenti necessari al fine di rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza e/o igiene;
- nel caso in cui siano affidati servizi a enti terzi, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (es.: tramite richiesta del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, formazione erogata);
- i contratti/accordi con terzi prevedano la facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
  - corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- nel caso in cui siano affidati servizi in appalto, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, ecc.);
  - i contratti di appalto prevedano la facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie.

**G.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti alla presente Sezione della Parte Speciale.

## H) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

### H.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La **lesione è grave** se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È **gravissima** se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

Con la presente Sezione si è inteso dare osservanza a quanto stabilito nell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008, secondo cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al D. Lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, GUAZZOTTI ENERGIA è tenuta a:

- rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- porre in essere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attuare gli adempimenti di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria, di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, di informazione e formazione dei lavoratori;
- acquisire le documentazioni e le certificazioni obbligatorie di legge;
- verificare periodicamente l’effettiva applicazione ed efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1, D. Lgs. 81/2008).

## **H.2 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto 231:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

## **H.3 Identificazione delle Attività Sensibili**

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni, e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti:

- 1) **Individuazione del Datore di lavoro e deleghe**; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità;
- 2) **Policy aziendale**, individuazione delle disposizioni applicabili ed obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) **Rapporti con i fornitori**, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo;
- 4) **Gestione sistema salute e sicurezza**: vigilanza e controllo e flussi informativi;
- 5) **Attività di comunicazione**, e partecipazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, formazione;
- 6) **Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**; Gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI), sorveglianza sanitaria;
- 7) **Progettazione e gestione assets**: attrezzature ed impianti; manutenzione verifiche periodiche impianti, gestione CPI;
- 8) **Gestione delle emergenze**, delle attività di prevenzione incendi e di primo soccorso;
- 9) **Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione** al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

## **H.4 Protocolli generali di prevenzione**

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione, posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei Destinatari del presente Modello. In particolare, ciascun Destinatario dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne, al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale;
- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati da GUAZZOTTI ENERGIA;
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- m) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

#### H.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative a **policy aziendale, individuazione delle disposizioni applicabili ed obiettivi di miglioramento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
  - si faccia riferimento alla prassi aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:
    - l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
    - l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse;
  - siano identificati ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito della Società;
  - siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e

necessarie a garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;

- sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa ed ogni altra misura necessaria;
- sia previsto un piano di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel quale vengano individuate le scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) necessarie per l'attuazione del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoratore.

2) Per le operazioni relative all'**individuazione del Datore di Lavoro e deleghe**; definizione dei **ruoli, delle risorse e delle responsabilità**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- per tutte le figure, nominate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, siano predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto preliminarmente all'attribuzione dell'incarico, anche in esito all'erogazione di specifica formazione del candidato alla nomina; tali requisiti devono essere mantenuti nel tempo;
- sia definito e implementato un sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza sul lavoro che trasferisca le responsabilità delegabili ad uno o più soggetti, per area/settore di competenza;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità avvenga attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa. In generale, a titolo esemplificativo:
  - siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
  - siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
  - siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e siano loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
  - il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa sia coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
  - le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
  - l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
  - non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle *best practice* contemplate dal sistema di controllo;
  - i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro abbiano competenze adeguate ed effettive in materia;
  - le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti nel presidio di tali aree sensibili siano adeguate ed effettive.

3) Per le operazioni relative all'**attività di comunicazione e partecipazione, gestione** delle riunioni periodiche di sicurezza, **consultazione** dei rappresentanti dei lavoratori, **formazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- le prassi aziendali che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale definiscano le

modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
  - ✓ il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
  - ✓ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
  - ✓ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

▪ l'attività di formazione abbia lo scopo di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni.

4) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**; gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI), **sorveglianza sanitaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti, quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove previsto);
- tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte di GUAZZOTTI ENERGIA;
- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati ed in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
- a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del Datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;
- la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.

- 5) Per le operazioni relative alla **progettazione e gestione assets: attrezzature ed impianti; manutenzione, verifiche periodiche impianti, gestione CPI**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti, siano condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze;
  - le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
  - preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti, il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
  - tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
  - le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
  - in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:
    - in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;
    - in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).
- 6) Per le operazioni relative alla gestione delle **emergenze**, delle attività di **prevenzione incendi** e di **primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
  - tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
  - siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
  - la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.
- 7) Per le operazioni relative ai **rapporti con fornitori, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia predisposto un documento interno che regoli la gestione di rischi di interferenza tra le attività svolte dal personale GUAZZOTTI ENERGIA e quelle svolte dal fornitore;
  - le (eventuali) attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D. Lgs.

81/2008;

- il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite da GUAZZOTTI ENERGIA);
  - l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
  - in caso di presenza di personale esterno presso siti di GUAZZOTTI ENERGIA (in esecuzione di eventuali contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
  - sia monitorata con frequenza almeno annuale la ricezione della documentazione (in particolare quella relativa all'idoneità tecnico-professionale) delle società (e loro subappaltatori) che operano presso le sedi di GUAZZOTTI ENERGIA.
- 8) Per le operazioni relative alla gestione della **documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali;
  - sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
  - la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.
- 9) Per le operazioni relative alla **gestione sistema salute e sicurezza: vigilanza e controllo e flussi informativi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
  - ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante, al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
  - i dirigenti ed i preposti collaborino con il RLS e con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al Datore di Lavoro, ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

## H.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi ed ai protocolli in precedenza evidenziati, GUAZZOTTI ENERGIA si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;

- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

### **H.7 Ulteriori controlli specifici**

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- il Datore di Lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite; il Datore di Lavoro si assicura altresì che tali soggetti dispongano delle competenze e qualità necessarie;
- i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza di GUAZZOTTI ENERGIA in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale attraverso i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

### **H.8 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale, nonché eventuali situazioni anomale; a titolo esemplificativo, l'OdV sia informato a riguardo di:

- aggiornamenti del DVR;
- organigramma del Sistema Sicurezza con chiara indicazione di Datore di lavoro, Delegato alla Sicurezza, Medico Competente, RSPP, RLS;
- nomina delle cariche assegnate ai vari responsabili (RSPP, Medico competente, SPP) preposti e addetti a compiti speciali (squadra antincendio, primo soccorso e gestione emergenze);
- evidenza della delega formale di identificazione ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08;
- rinnovo del certificato prevenzioni incendi e servizio antincendi;

- tenuta del registro infortuni ed evidenza delle comunicazioni del Datore di lavoro all'INAIL;
- evidenza della consegna DPI e formazione a tutti i dipendenti;
- evidenza dell'esistenza della documentazione obbligatoria ai fini antincendio e della corretta tenuta dei relativi registri;
- infortuni/incidenti per dipendenti e soggetti esterni;
- infortuni con prognosi superiore a 40 giorni o prognosi inferiore a 40 giorni nel caso in cui questi infortuni si siano tramutati in infortuni con prognosi superiore a 40 giorni.

**I) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)**

**I.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**I.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio":

- 1) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.);
- 2) **Ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica;
- 3) **Gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
- 4) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse

- le consulenze;
- 5) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche);
  - 6) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni;
  - 7) Gestione dei **rapporti intercompany**;
  - 8) Gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni;
  - 9) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
  - 10) Gestione delle **polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**;
  - 11) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
  - 12) **Cessione/alienazione di immobilizzazioni.**

Con riferimento al reato di autoriciclaggio è stata estesa la mappatura delle Attività Sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-ter.1 c.p., ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente "autoriciclati" da parte dello stesso autore.

Si precisa inoltre che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose e colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati fonte del delitto di autoriciclaggio – si rimanda ai protocolli di prevenzione previsti nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

### **I.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

- sia favorito ed assicurato il rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di antiriciclaggio ed il suo costante monitoraggio;
- sia assicurata la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo alla gestione degli adempimenti fiscali nonché di tutta la documentazione, atti e fonti informative di supporto utilizzate;
- siano monitorati e tracciati i flussi monetari e finanziari in entrata ed in uscita da GUAZZOTTI ENERGIA

È, inoltre, **fatto divieto di** impedire o turbare, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero allontanare altri offerenti.

### **I.4 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze e alla gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare

riferimento al paragrafo F.4. Inoltre i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificata la sede operativa/sede legale o residenza della controparte e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni commerciali al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);
- la Società determini i criteri di valutazione delle controparti tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità delle stesse sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. esistenza di precedenti penali, ammissioni o dichiarazioni della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta a/da GUAZZOTTI ENERGIA, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di controparte, siano individuati sulla base di criteri *standard* facenti riferimento ai seguenti parametri:
  - profilo soggettivo della controparte (es.: esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
  - comportamento della controparte (es.: questi rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
  - profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. la controparte, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
  - dislocazione territoriale della controparte (es. questa ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
  - caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per la controparte; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per la controparte);
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori/appaltatori e/o controparte di operazioni straordinarie devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede

altresì l'obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza;

- vi sia l'obbligo di rispettare, laddove applicabili, gli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio pro-tempore vigente - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni.

2) Per le operazioni relative **alla gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni, in aggiunta a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4., i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- siano effettuate apposite verifiche in merito all'intestazione dei conti correnti dei fornitori e siano debitamente motivate le situazioni in cui i flussi finanziari non siano erogati:
  - nel paese di residenza del fornitore e/o di GUAZZOTTI ENERGIA;
  - nel paese in cui avviene la fornitura.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di** effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle *blacklist* internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

3) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti intercompany**, in aggiunta a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4., i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- siano formalizzati una procedura operativa o policy interna o il contratto che disciplini le modalità e i principi con i quali sono gestiti i rapporti tra la Società e le altre società del Gruppo;
- il contratto descriva le attività svolte per conto della controparte;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

4) Per le operazioni relative alla **ricerca, negoziazione e stipula di contratti di vendita con enti pubblici / privati**, ottenuti mediante partecipazione a procedure negoziate (trattativa privata) e affidamenti diretti, nonché gestione dei prezzi e della scontistica ed alla **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche) ed alla gestione delle **polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio" e "Corruzione tra privati" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5.

5) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità e alla gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE -

Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, Corruzione tra privati della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5.

- 6) Per le operazioni relative alla gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F “Reati societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 7) Per le operazioni relative alla **gestione delle operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d’azienda, ecc.) e al patrimonio della Società si rimanda a quanto previsto nella Sezione F “Reati societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 8) Per le operazioni relative alla **Cessione/alienazione di immobilizzazioni**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

#### **I.5 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **J) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)**

### **J.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-novies del Decreto:

- **Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa** (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) Abrogato

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge.

- **Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una

banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge n. 633/1941)**

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, [...] chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno ai sensi della predetta legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i

beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

- **Responsabilità penale relative ai supporti** (art. 171-septies, Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di:

- produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;
- chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
  - **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato** (art. 171-octies Legge n. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## **J.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore":

- 1) **Registrazione/rinnovo di marchi;**
- 2) Gestione dei **sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore), anche tramite soggetti esterni;
- 3) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
- 4) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.

## **J.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla **registrazione/rinnovo di marchi**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia effettuata una verifica su precedenti marchi e brevetti registrati a nome di terzi;

- la registrazione di marchi e brevetti avvenga a cura di soggetti muniti di idonei poteri;
  - siano rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia;
  - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata agli enti terzi competenti in materia, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione dei **sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore) anche tramite soggetti esterni, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i sistemi informativi aziendali siano utilizzati per finalità di natura esclusivamente professionale, attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente che effettua l'accesso;
  - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso;
  - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui *software* installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di *software* proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
  - siano implementati, laddove possibile, meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
  - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
  - le applicazioni, laddove possibile, tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
  - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
  - i profili utente sono coerenti con la mansione aziendale e eventuali deroghe devono essere richieste al Responsabile IT e autorizzate dal diretto superiore gerarchico.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto di**:

- duplicare o riprodurre opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
  - diffondere o modificare opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
  - concedere in locazione o detenere a scopo commerciale opere protette dal diritto d'autore, in assenza di espressa autorizzazione da parte del titolare del diritto d'autore o degli aventi diritto;
  - svolgere attività di *file sharing*, attraverso lo scambio e/o la condivisione di file ovvero attraverso piattaforme *peer to peer*;
  - tenere qualsivoglia ulteriore comportamento in grado di ledere gli altrui diritti di proprietà intellettuale;
  - utilizzare *software*/banche dati in assenza di valida licenza ovvero nel caso in cui la stessa sia scaduta.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano previsti controlli finalizzati alla prevenzione del rischio di diffusione al pubblico di opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi che non abbiano i requisiti previsti dalle

normative in materia;

- siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
  - i rapporti con soggetti terzi (ad es.: autori e/o i titolari del diritto d'autore, ecc.) siano gestiti come definiti dalla normativa vigente, con un adeguato grado di formalizzazione, nonché con la massima trasparenza e correttezza;
  - garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 4) Per le operazioni relative alla **gestione degli acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, si rimanda a quanto previsto nella Sezione C "Delitti di criminalità organizzata" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo C.5.

#### **J.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

**K) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies)****K.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

In particolare, la facoltà di non rispondere è:

- dell'indagato e dell'imputato;
- dell'indagato e dell'imputato in un procedimento connesso o collegato;
- dei prossimi congiunti dell'imputato quando non abbiano presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto non siano stati offesi dal reato;
- dei testimoni, che non possono essere obbligati a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una loro responsabilità penale.

**K.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Non è identificabile una specifica Attività Sensibile alla commissione del Reato di cui all'art. 25-decies del Decreto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

**K.3 Protocolli specifici di prevenzione**

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice Etico della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice Etico della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice Etico, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio alla Società.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società e il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

**K.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

## **L) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)**

### **L.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società le seguenti fattispecie di reato ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto 231:

- **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.)

È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- a. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- b. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- c. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

- **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente");
- l'associazione di cui all'articolo 416-bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente") ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
  1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee** (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D. Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida

da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.1640.

▪ **Spedizione illegale di rifiuti** (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

▪ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimila duecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemila settanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti** (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille quaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti.

- **Abbandono di rifiuti in casi particolari** (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-bis)

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

▪ **Abbandono di rifiuti pericolosi** (D.Lgs. n.152/2006, art. 255-ter)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi.

▪ **Combustione illecita di rifiuti** (D.Lgs. n.152/2006, art. 256-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

- **Aggravante dell'attività d'impresa** (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

- **Impedimento del controllo** (art. 452-septies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

- **Omessa bonifica** (art. 452-terdecies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito.

- **Sanzioni** (art. 279 comma 5, D. Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni<sup>12</sup> in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive** (art. 3, comma 6, L. n. 549/1993) – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

## **L.2 Identificazione delle Attività Sensibili**

Sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai "Reati ambientali":

---

<sup>12</sup> Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), D. Lgs. 152/2006). Per **valore limite di emissione** si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. g).

- 1) Gestione delle **tematiche ambientali**.

### **L.3 Protocolli generali di prevenzione**

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

#### **1) Politica ambientale**

Con riferimento alla politica ambientale, sia definito/a:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale, alla prevenzione dell'inquinamento e alla protezione dell'ambiente nonché all'ottimizzazione del consumo delle risorse;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

#### **2) Ruoli e responsabilità**

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

#### **3) Controllo della legislazione**

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti agli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per il monitoraggio della normativa applicabile.

#### **4) Gestione della documentazione**

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (es.: attraverso Manuali/Procedure/Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità;

- le modalità di archiviazione e per la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

### **5) Informazione e consapevolezza**

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti alla formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti di GUAZZOTTI ENERGIA devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es.: definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
  - definire il fabbisogno formativo;
  - pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
  - verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

### **6) Controllo operativo**

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
  - individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
  - definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
  - individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

### **7) Gestione degli acquisti**

Con riferimento alla gestione degli acquisti, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es.: iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
  - individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
  - definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità

all'interno dell'elenco fornitori;

- individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

### **8) Gestione delle emergenze ambientali**

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza (compresa la disponibilità di prodotti ed attrezzature antinquinamento);
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza, nonché di tenuta delle registrazioni relative (comprese quelle relative ad eventuali eventi verificatesi);
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate;
- le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- le modalità di intervento dei lavoratori incaricati.

### **9) Attività di audit**

Con riferimento all'efficienza e all'efficacia dei controlli sulla gestione degli aspetti ambientali, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati al Consiglio di Amministrazione.

#### **L.4 Protocolli specifici di prevenzione**

1) Per le operazioni relative alla gestione **delle tematiche ambientali**, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- le attività aziendali siano volte ad una riduzione dell'impatto ambientale;
- sia implementato il continuo monitoraggio di risorse, energia, produzione di rifiuti e delle procedure atte a prevenire l'inquinamento, al fine di perseguire il continuo miglioramento dei criteri di tutela ambientale;
- sia garantita una corretta archiviazione della documentazione al fine di garantire la tracciabilità dei documenti rilasciati dalle autorità competenti.

#### **L.5 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale; a titolo esemplificativo, l'OdV sia informato a riguardo di innovazioni nei processi di/prodotti che comportino nuovi impatti ambientali.

## **M) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES)**

### **M.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
- c) (...)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini

di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto dal precedente comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

## **M.2 Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione al reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, come meglio descritto nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
- 2) **Selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante;
- 3) **Gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali.

## **M.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni relative alla gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia inserita nei relativi contratti una apposita clausola "231" che impegni il soggetto terzo a rispettare i principi contenuti nel Modello della Società e nel Codice etico-comportamentale di Gruppo e preveda adeguate sanzioni in caso di violazione degli stessi;
  - siano effettuate delle verifiche, anche a campione, dei documenti relativi al permesso di soggiorno e al monitoraggio della relativa scadenza, con riferimento ai cittadini extra-comunitari impiegati dagli appaltatori;
  - siano effettuati controlli periodici, eventualmente a sorpresa, sul personale degli appaltatori effettivamente presente.
- 2) Per le operazioni relative alla **selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante e alla **gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali, oltre a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5, nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4. ed alla Sezione G "Delitti contro la Personalità Individuale", paragrafo G.3 della presente Parte Speciale, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
  - sia verificato, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti di impiego di cittadini di Paesi terzi in Italia, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
  - la Società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, disponga l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti;

- siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza.

#### **M.4 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il Responsabile dell'attività invia all'Organismo di Vigilanza un report con:

- generalità del nuovo assunto;
- copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

## **N) Razzismo e xenofobia (art. 25- terdecies)**

### **N.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il seguente reato di Razzismo e xenofobia:

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 - bis c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi:

- a) propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito con la reclusione, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione.

Si applica la pena della se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### **N.2 Attività Sensibile**

Non è identificabile una specifica Attività Sensibile alla commissione del Reato di cui all'art. 25-terdecies del Decreto. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 604 - bis c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli.

Per i principi generali di comportamento si rimanda a quanto indicato nel Codice etico-comportamentale di Gruppo adottato dalla Società.

### **N.3 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, le informazioni relative a qualsiasi evento che si discosti da quanto indicato nel Codice etico-comportamentale di Gruppo adottato dalla Società.

## **O) REATI TRIBUTARI (art. 25- *quinquiesdecies*)**

### **O.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

Inoltre, le seguenti fattispecie di reato sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro. In particolare:

- **dichiarazione infedele** (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni;

- **omessa dichiarazione** (art. 5 del D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro cinquantamila;

- **indebita compensazione** (art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000)

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

## **O.2 Attività Sensibili**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori**, ivi inclusa la Gestione del credito d'imposta derivante dall'intervento di riqualificazione energetica di impianti / edifici in qualità di E.S.Co. certificata;
- 2) Gestione delle **verifiche ispettive** (es. ASL, ARPA, VV. FF., GdF, INAIL, ecc.);
- 3) Gestione ed **esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni

- di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche);
- 4) Selezione e gestione **procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante;
  - 5) **Gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali;
  - 6) Gestione delle **note spese, delle carte di credito e delle spese di rappresentanza**;
  - 7) Gestione delle **risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni;
  - 8) Gestione dei **rapporti intercompany**;
  - 9) Gestione dei **sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore), anche tramite soggetti esterni;
  - 10) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.);
  - 11) Gestione del **contenzioso, degli accordi transattivi** (es.: tributari/fiscali, giuslavoristici, con fornitori, ecc.) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria anche tramite soggetti esterni;
  - 12) Gestione degli **acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze;
  - 13) Gestione degli **acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche);
  - 14) **Cessione/alienazione di immobilizzazioni**;
  - 15) Gestione della **contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità, anche tramite soggetti terzi;
  - 16) Gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società;
  - 17) **Adempimenti societari** (includere: la Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e con i Soci; la Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; la Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale; la Collaborazione e il supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, altre operazioni su azioni o quote sociali);
  - 18) Gestione delle **polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**;
  - 19) Gestione delle **attività di marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità.

### **O.3 Protocolli specifici di prevenzione**

- 1) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza, degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria** (es. Agenzia delle Entrate, AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.) e la gestione delle **verifiche ispettive** (es. ASL, ARPA, VV. FF., GdF, INAIL, ecc.), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.5.
- 2) Per le operazioni riguardanti la **gestione ed esecuzione dei contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 3) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori**, ivi inclusa la Gestione del credito d'imposta derivante dall'intervento di riqualificazione energetica di impianti / edifici in qualità di E.S.Co. certificata, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 4) Per le operazioni riguardanti la gestione delle **polizze assicurative, dei sinistri e dei rimborsi**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 5) Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e servizi non destinati alla vendita** (es. software, logistica), ivi incluse le consulenze, la **gestione degli acquisti di prodotti destinati alla vendita** (es. componenti destinate all'installazione / manutenzione centrali termiche), la gestione delle **operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società e la **cessione/alienazione di immobilizzazioni**, oltre a quanto previsto nelle Sezioni A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A., alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4. e l’ “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo I.4, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano svolti controlli sull'anagrafica dei fornitori, in particolare sull'iter approvativo in caso di creazione/variazione di campi anagrafici chiave (ad es. coordinate bancarie, P. IVA, ecc.);
  - sia conservata l'evidenza del bene ricevuto o del servizio reso;
  - siano valutate periodicamente le prestazioni dei fornitori;
  - siano svolti controlli/approfondimenti nei casi di acquisti effettuati in deroga alle procedure/prassi in essere.
- 6) Per le operazioni di gestione delle attività di **marketing, comunicazione esterna** (inclusa l'organizzazione di eventi, ecc.) elargizione di omaggi, sponsorizzazioni e liberalità, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

- 7) Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione procacciatori d'affari**, ivi incluso il sistema incentivante, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 8) Per le operazioni riguardanti la **gestione del personale**: attività di selezione, assunzione e politiche di incentivazione, ivi incluse le attività di assegnazione e gestione dei benefit aziendali si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4. e alla sezione G "Delitti contro la personalità individuale ed impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo G.3.
- 9) Per le operazioni riguardanti la **gestione delle note spese, delle carte di credito e delle spese di rappresentanza**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 10) Per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse finanziarie** (incassi, pagamenti) ivi inclusi i contanti ed altri strumenti di pagamento, nonché gestione del recupero crediti v/cl anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.
- 11) Per le operazioni riguardanti la gestione dei **rapporti intercompany**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4. e nella sezione I "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo I.4.
- 12) Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi informativi aziendali** (inclusi: Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, compresi i software tutelati dal diritto d'autore), anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione B "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" paragrafo B.4 e nella Sezione J "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo J.3.
- 13) Per le operazioni riguardanti la **gestione della contabilità, predisposizione del Bilancio** (ivi inclusa la valutazione di poste estimative) e gestione della fiscalità, anche tramite soggetti terzi, oltre a quanto previsto nella Sezione F "Reati societari" paragrafo F.4 della presente Parte Speciale con particolare riferimento al paragrafo F.4, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - siano vietate azioni di pianificazione fiscale aggressiva e l'adozione di costruzioni fiscali artificiose nel significato attribuito in ambito OCSE, ovvero transazioni che non riflettano la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
  - sia assicurato il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
  - siano utilizzati sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
  - sia assicurata la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
  - sia assicurato il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;

- siano effettuate verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
  - sia assicurata un'analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
  - sia assicurata la verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.
- 14) Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni relative al capitale sociale** (es.: fusioni, acquisizioni, cessione di rami d'azienda, ecc.) e al patrimonio della Società e gli **adempimenti societari** (incluse: la Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo e con i Soci; la Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; la Predisposizione della documentazione oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale; la Collaborazione e il supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, altre operazioni su azioni o quote sociali), si rimanda a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" paragrafo F.4 della presente Parte Speciale;
- 15) Per le operazioni riguardanti la **gestione del contenzioso, degli accordi transattivi** (es.: tributari/fiscali, giuslavoristici, con fornitori, ecc.) e dei **rapporti con l'Autorità Giudiziaria** anche tramite soggetti esterni, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", con particolare riferimento al paragrafo A.5 e alla Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.4.

#### **O.4 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25- *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei protocolli di prevenzione previsti nella presente Sezione della Parte Speciale.

**P) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies) e RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (art. 25-duodevicies)**

**P.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società i seguenti Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

- **Furto di beni culturali** (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

- **Appropriazione indebita di beni culturali** (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

- **Ricettazione di beni culturali** (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-novies c.p.)

Chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali, chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui o chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione

o integrità.

▪ **Contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies* c.p.)

È punito chiunque:

1. al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

▪ **Riciclaggio di beni culturali** (art. 518-*sexies* c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

## **P.2 Attività Sensibile**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente Attività Sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione ed esecuzione dei **contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche), anche tramite soggetti terzi.

## **P.3 Protocolli specifici di prevenzione**

Per le operazioni riguardanti la Gestione ed esecuzione dei **contratti di vendita con i clienti** (edilizia residenziale pubblica/enti privati) in fase di esecuzione del contratto, gestione di eventuali claim, nell'ambito delle segnalazioni di malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un impianto installato (assistenza tecnica e manutenzione centrali termiche), anche tramite soggetti terzi, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia verificata l'eventuale presenza di vincoli prima dell'espletamento delle attività e laddove presenti segnalarli al responsabile;
- siano richieste, ove necessario, autorizzazioni preventive alla sovrintendenza o agli enti competenti prima di lavori edilizi o impiantistica in aree vincolate;
- sia verificato il possesso, la completezza e la validità delle autorizzazioni necessarie per operare in zone sottoposto a vincolo paesaggistico;
- siano verificati i rapporti con la sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e, nel caso, siano gestiti secondo principi di massima trasparenza, collaborazione e disponibilità;
- siano censiti e mappati eventuali beni culturali e vincoli paesaggistici presenti nelle aree oggetto di intervento;
- il personale aziendale sia adeguatamente formato al fine di riconoscere eventuali beni di interesse storico/archeologico rinvenuti durante scavi, impianti o ristrutturazioni;
- siano controllati eventuali fornitori e/o appaltatori che svolgono lavori per conto della Società, richiedendo dichiarazioni sul rispetto dei vincoli culturali e paesaggistici;
- siano svolte adeguate qualifiche ai soggetti terzi coinvolti nelle diverse fasi dell'attività sensibile in oggetto (es. gestisce le operazioni di vendita del prodotto, trasporto del prodotto, ecc.);
- siano inserite le clausole contrattuali c.d. "231" nei contratti con soggetti terzi coinvolti nel processo, (es. appaltatori, subappaltatori, fornitori esterni, trasportatori, ecc.).
- sia documentata e tracciata ogni fase del processo.

#### **P.4 Flussi informativi verso l'OdV**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. art. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, le informazioni relative a qualsiasi evento che si discosti da quanto indicato nel Codice adottato dalla Società.